

Claudia Passarella

La tortura giudiziaria nella Repubblica di Venezia nei secoli XVI-XVIII*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. La prassi dei tormenti a Venezia in età moderna: presupposti applicativi e strumenti di tortura - 3. La tortura del reo e le sue modalità di esecuzione - 4. La tortura 'in caput alterius' 5. La tortura del testimone - 6. L'uso dei tormenti nei territori del Dominio veneziano nel XVIII secolo: una prassi caduta in desuetudine? - 7. Tentativi di riforma del diritto penale veneto nella seconda metà del Settecento: la discussione sull'abolizione della tortura giudiziaria - 8. Osservazioni conclusive

ABSTRACT: This paper is about judicial torture in Venetian criminal procedure in the modern age. The research focuses in particular on criminal practices written by the late sixteenth until the end of eighteenth century: in their works jurists explain how to perform torments and the instruments used by judges. These sources allow to reconstruct the practice of torture in Terraferma's criminal courts and identify points of contact with other territories. The second part of the work concerns the discussion about abolition of torture in the last years of eighteenth century, when in Venice the institute was rarely used; this practice, however, remained formally in force until the end of the Republic.

KEYWORDS: tortura giudiziaria, giustizia penale veneta, pratiche criminali

1. Considerazioni introduttive

Il territorio dominato dalla Repubblica di Venezia vide in età moderna una ricca fioritura di opere giuridiche che affrontavano a vario titolo temi ed istituti attinenti alla materia processuale. Tra Cinque e Settecento furono scritti e dati alle stampe numerosi manuali di taglio pratico, esplicitamente rivolti agli operatori del diritto che quotidianamente erano chiamati ad amministrare la giustizia, sia civile che penale, nei tribunali della Serenissima Repubblica. Nelle pratiche criminali, in particolare, venivano descritte con dovizia di dettagli le diverse fasi del processo penale veneto, dalla ricezione della *notitia criminis* sino alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio¹.

* Il presente saggio rappresenta l'esito di una ricerca finanziata dalla Fondazione Fratelli Confalonieri di Milano.

¹ Sul tema della giustizia penale veneta in età moderna sono stati condotti studi approfonditi. Si segnalano in particolare due recenti volumi collettanei: G. Chiodi – C. Povolo (curr.), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, 2 vv., Sommacampagna 2004 e C. Povolo (cur.), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007. Per un approfondimento della materia: C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (cur.), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980, I, pp. 155-258; G. Buganza, *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia 1998; G. Chiodi, *Caratteri e ruolo del processo inquisitorio nella Terraferma*, in "Società e storia", LXXXIII (1999), pp. 103-108; Id., *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, in "Terra d'Este", IX (1999), pp. 37-43; Id., *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166; M. Simonetto, *La giustizia criminale in uno Stato repubblicano di antico regime: Venezia*, in M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 201-211 e 397-404.

Esse pertanto rappresentano uno strumento non soltanto prezioso, ma talora indispensabile, per ricostruire l'evoluzione delle strutture giudiziarie dal XVI secolo sino alla caduta della Repubblica² e soprattutto per comprendere appieno i meccanismi effettivi e le dinamiche concrete della giustizia criminale veneta.

Esperti conoscitori del diritto comune³ come della vita forense, i pratici veneti non trascuravano nessuno degli istituti fondamentali per l'amministrazione della giustizia: tra questi, non poteva che avere il giusto risalto la tortura giudiziaria⁴.

² La fiorentina stagione delle pratiche criminali venete iniziò con l'opera del cancelliere veneziano Lorenzo Priori, intitolata *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, scritta intorno al 1590 ma pubblicata postuma nel 1622. Nella prima metà del XVII secolo vennero dati alle stampe il *Ristretto di pratica criminale che serve per la formation de' processi ad offesa* di Marc'Antonio Tirabosco, un'opera che nei decenni successivi conobbe numerose riedizioni, e *L'Instruzione & pratica criminale utilissima sì alli Avvocati, come alli Cancellieri & altri* di Baldissera Zettele. Nei primi anni del Settecento vennero stampate altre due importanti opere: nel 1706 la stamperia di Pietro Pinelli pubblicò la *Prattica criminale a notizia di chi vogli incamminarsi nelle cariche di assessore o cancelliere* di Francesco Teobaldo, mentre nel 1708 venne data alle stampe la *Prattica de' Reggimenti in Terraferma* del padovano Gaspare Morari, frutto della sua esperienza di assessore nelle corti pretorie dei territori del Dominio veneziano. Alla fine degli anni trenta del XVIII secolo venne pubblicata la *Prattica criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro* che, seguendo l'esempio del Priori, decise di suddividere il testo in due parti, la prima dedicata al processo penale e la seconda all'analisi delle singole fattispecie delittuose. In quegli stessi anni Bartolomeo Melchiori stava scrivendo la sua celebre *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete* che venne edita per la prima volta nel 1741. La stagione delle pratiche venete si concluse nel 1790 con l'opera intitolata *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto* raccolte dall'avvocato Giambattista Zeffirino Grecchi, un manuale suddiviso in due tomi in cui l'autore si proponeva di analizzare gli istituti della procedura penale ed il modo di procedere in ciascuna classe di delitti. Accanto a questi manuali, che furono tutti dati alle stampe, ve ne furono altri che – come vedremo –, pur rimanendo estranei alle dinamiche del mercato editoriale, circolavano nel mondo forense ed erano apprezzati dagli operatori del settore. Sulle pratiche criminali del foro veneto: C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, cit., II, pp. 19-170.

³ I pratici veneti erano giuristi in possesso di una solida preparazione che operavano nei tribunali del territorio come avvocati, assessori o cancellieri. Gli assessori in particolare, per poter assistere e coadiuvare i rappresentanti veneziani inviati a governare le città della Terraferma, affiancandoli nella delicata funzione di rendere giustizia, dovevano aver conseguito il Dottorato in diritto nello Studio di Padova. Gli aspiranti assessori erano quindi esperti conoscitori del sistema di diritto comune, appreso in anni di studi universitari. Sulla carriera di assessore nei territori del Dominio veneziano: A. Viggiano, *Ascesa sociale e burocrazia di Stato: la carriera di assessore nello Stato di terraferma veneto*, in "Annali veneti", II (1985), pp. 67-74.

⁴ La prassi dei tormenti è stata oggetto negli ultimi decenni di molteplici ed approfonditi studi che hanno evidenziato l'importanza e la centralità di questo strumento nel sistema processuale di antico regime. La bibliografia in materia è molto ampia. Senza pretesa di completezza: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1953-1954, 2 vv.; M. Sbriccoli, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J. C. Maire Vigueur-A. Paravicini Bagliani (curr.), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 17-33; P. Marchetti, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994, pp. 63-87; E. Dezza, "Per li tempi d'avvenire siano abolite le torture". Note sulla disciplina del processo penale nel Codice Municipale di Malta del 1784, in Id., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova 2001, pp. 1-27; M. Meccarelli, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei Territori della Chiesa. Il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in B. Durand (cur.), *La torture judiciaire. Approches historiques et judiciaires*, Lille 2002, II, pp. 677-707; C. Storti Storchi, *La torture judiciaire dans les statuts lombards (XIV^o e siècle)*, in *La torture judiciaire*, cit., I, pp. 451-470; G. P. Massetto, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in A. Padoa Schioppa-G. di Renzo Villata – G. P.

La prassi dei tormenti era descritta in tutte le pratiche del foro veneto, dall'opera del cancelliere veneziano Lorenzo Priori⁵ sino a *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto* raccolte dall'avvocato Giambattista Zeffirino Grecchi e date alle stampe nel 1790⁶, senza trascurare la *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete*, scritta dall'assessore Bartolomeo Melchiori, che dedicò all'istituto della tortura giudiziaria una dissertazione ampia e dettagliata, illustrando le opinioni dei giuristi più accreditati e delineando la prassi seguita nei tribunali dello Stato territoriale veneto⁷.

Consapevoli evidentemente dell'interesse rivestito da questi temi per i loro lettori e utilizzatori, i pratici spiegavano con accuratezza di dettaglio quando era possibile utilizzare la tortura ed in presenza di quali indizi; che tipo di tormenti venivano praticati a Venezia nei confronti dei rei, dei complici e dei testimoni; quali erano concretamente le modalità di esecuzione della tortura e le domande che il giudice era solito rivolgere alla persona condotta nel luogo dei tormenti per ottenere dalla stessa una confessione o una dichiarazione utile all'accertamento dei fatti e così via.

Tali opere offrivano dunque una via privilegiata per meglio comprendere i principi regolatori della materia e le concrete modalità di applicazione dell'istituto anche nei territori del Dominio veneziano tra il XVI ed il XVIII secolo.

In tema di tortura, come su ogni altro aspetto della procedura, i giuristi veneti mostravano di conoscere approfonditamente le riflessioni e le classificazioni elaborate dagli illustri esponenti della criminalistica italiana, ma, al contempo, non tralasciavano

Massetto (curr.), *Amicitiae pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003, pp. 1401-1452; G. Rossi, *Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, in A. Pastore – G. Rossi (curr.), *Paolo Zacchia alle origini della medicina legale 1584-1659*, Milano 2008, pp. 163-199. L. Garlati, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in "Acta Histriae", XIX (2011), pp. 81-104; G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in "Rivista internazionale di diritto comune", XXIV (2013), pp. 113-179; Id., *Tortura 'in caput alterius', confessione 'contra alios' e testimonianza del correo nel processo criminale medievale: nascita e primi sviluppi dei criteri del diritto comune (secoli XII-XIV)*, in A. Padoa Schioppa – D. Mantovani (curr.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, pp. 673-728; Id., *La tortura nel dibattito moderno: il contributo di Antonio Gomez*. Intervento presentato al XXXV Corso della International School of Ius commune: *L'emersione dello "ius criminale" dallo "ius civile" e dallo "ius canonicum": percorsi e prospettive nell'Europa medievale e moderna* (Erice 4-8 novembre 2015).

⁵ L'opera di Lorenzo Priori è stata studiata da Giovanni Chiodi il quale ha curato anche una riedizione del testo che, per i giuristi veneti di epoca successiva, rappresentò senza dubbio un punto di riferimento imprescindibile: G. Chiodi, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, cit., I, pp. VII-CI. Sulla figura di Lorenzo Priori: C. Povolo, *Priori Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX)*, II, Bologna 2013, p. 1628 e L. Menegon, *Appunti a margine della vita e delle opere di Lorenzo Priori*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, cit., I, pp. CIII – CXXVIII.

⁶ Z. G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, 2 vv., Padova 1790. Sulla vita professionale di questo giurista, che operò come avvocato penale a Padova tra il 1788 ed il 1792, si rinvia a G. Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, in "Studi veneziani", LXI (2010), pp. 237-379.

⁷ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete da Bartolomeo Melchiori assessore*, I, Venezia 1776. Nel presente studio si fa riferimento alla seconda edizione dell'opera, che, rispetto alla prima (edita nel 1741), risulta accresciuta nella mole ed articolata in due volumi. Sulla vita del celebre assessore: L. Garlati, *Melchiori Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1319-1320.

di individuare puntualmente le peculiarità della giustizia penale amministrata nei territori ove concretamente operavano e nei quali intendevano diffondere i loro scritti.

Proprio tali caratteristiche rendono il genere letterario delle pratiche di particolare interesse per la storia giuridica dell'Italia moderna, consentendo di cogliere prassi e dottrine comuni alle diverse realtà territoriali, ma anche elementi distintivi e singole variabili locali⁸.

Il delicato tema della tortura nella Repubblica di Venezia non è tuttavia monopolio del mondo forense e dei pratici del diritto: altre fonti, edite e manoscritte, arricchiscono il quadro e consentono di delinearne la complessa realtà nell'ultima età della Serenissima.

In particolare le vicende dei tentativi di riforma del diritto criminale compiuti a Venezia nella seconda metà del Settecento offrono notevoli spunti per ricostruire il percorso verso l'abolizione della tortura giudiziaria e per verificare se e in che misura, a prescindere dalla dibattuta abrogazione ufficiale, nel XVIII secolo si facesse ancora uso dei tormenti nella prassi quotidiana dei tribunali delle città venete.

2. La prassi dei tormenti a Venezia in età moderna: presupposti applicativi e strumenti di tortura

Nella prefazione al *Trattato de' tormenti* Melchiori scriveva che “tra le molteplici, gravissime materie, nelle quali deve versare per obbligo un Giudice dei maleficj, niuna va congiunta con più tristezza, e pericolo, di quella della tortura”⁹.

L'autore quindi, prima di addentrarsi nell'analisi degli specifici problemi tecnici concernenti la prassi dei tormenti, si soffermava sull'importanza della questione e sul delicato ruolo che l'ordinamento assegnava al giudice. In questa fase del processo infatti il magistrato era chiamato a compiere una scelta difficile, in bilico tra l'esigenza di portare alla luce la verità, ricorrendo all'uso della forza, ed il pericolo di infliggere atroci supplizi ad una persona che forse era innocente.

Melchiori notava che nella Terraferma veneta la tortura veniva praticata anche come pena per punire le trasgressioni minori commesse dalle persone appartenenti all'ordine plebeo: in tal caso l'imputato doveva sostenere in pubblico tre tratti di corda successivi per poi essere immediatamente liberato.

La tortura che suscita il maggior interesse e le più approfondite riflessioni dei giuristi era però quella inflitta in segreto dal giudice per estorcere all'imputato una confessione o per ricavare altre informazioni utili alle indagini¹⁰.

⁸ In quest'ottica comparativa, lo Stato di Milano merita un'attenzione particolare, in virtù dello stretto rapporto che, in età moderna, intercorreva tra la giustizia criminale veneziana e la prassi penale lombarda. Recenti studi hanno portato alla luce reciproche interconnessioni: Giovanni Chiodi ha riscontrato che Lorenzo Priori nella stesura della sua pratica criminale utilizzò larghe porzioni del lavoro del senatore lombardo Giulio Claro; mentre Loredana Garlati ha individuato uno stretto legame tra il *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano* compilato da un anonimo autore milanese nel XVIII secolo e l'opera analoga scritta nel Seicento dal veneziano Marc'Antonio Tirabosco. Cfr. G. Chiodi, *Le relazioni pericolose*, cit., pp. XCIII-XCV e L. Garlati, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, 1999, pp. 7-9.

⁹ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 101.

¹⁰ Ivi, p. 104-105. Anche l'assessore padovano Gaspare Morari scriveva che “Il tormento della tortura si pratica in pubblico e in secreto. In pubblico allora che serve di pena per qualche inubbidienza o

L'esperto assessore riteneva necessario sottolineare che si poteva ricorrere a tale strumento processuale solamente quando il delitto commesso non era di mediocre importanza, tale da meritare una pena meramente pecuniaria¹¹. Anche gli altri pratici veneti mostravano una certa cautela e chiarivano che il ricorso ai tormenti era lecito soltanto se il delitto per il quale si stava procedendo era punito con una pena di tipo corporale, altrimenti, sottolineavano quasi in ottica 'garantista', il torturato avrebbe sofferto più come reo che come condannato¹².

Per poter legittimamente sottoporre l'imputato ai tormenti dovevano inoltre sussistere sufficienti indizi per la tortura. La questione è tra le più complesse e dibattute nelle pratiche criminali d'età moderna, dove gli indizi venivano classificati in base alla loro natura e qualità, tenuto conto della particolare finalità da realizzare. In tal senso si distinguevano gli *indicia ad inquirendum*, gli *indicia ad capturam*, gli *indicia ad torturam* ed infine gli *indicia ad condemnationem* che erano evidentemente quelli pieni e indubitati¹³.

Gli indizi *ad torturam* dovevano essere "verisimilia, probabilia, non levia aut presuntoria, sed graviora et urgentia, certa, clara, imo et luce, ut aiunt meridiana clariora"¹⁴. Gli esempi riportati nei trattati e nelle pratiche criminali erano numerosissimi, dalla testimonianza di un unico teste all'inimicizia grave, dalla fuga alle minacce sino alla "variazione" nelle risposte del reo. L'impegno profuso nel tentativo di delineare punti di riferimento affidabili si accompagnava tuttavia alla consapevolezza che in questa materia non era possibile formulare una regola chiara che fornisse al giudice un criterio risolutivo unico ed incontrovertibile. Giulio Claro infatti insegnava che "ad torturam etiam quae indicia sufficiant non potest dari certa doctrina sed pariter relinquitur arbitrio iudicis"¹⁵. Nell'intenzione dei giuristi l'*arbitrium iudicis* rappresentava "un fattore di equilibrio o un criterio di razionalità, equità e

trasgressione che non meriti formazione di processo e questa ha luogo contro persone dell'ordine plebeo, in secreto serve per ricavare o dalla bocca del reo ovvero del testimonio la verità intorno a qualche delitto", G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma*, Venezia 1708, pp. 107-108.

¹¹ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 122. Sul punto si veda anche la *Prattica universale* di M. A. Savelli secondo il quale la tortura nelle cause criminali "non si dà se non ne' delitti, per i quali sia imposta pena afflittiva di corpo, o anco pecuniaria ma grave & in persone vili". M. A. Savelli, *Prattica universale*, Firenze 1665, *Tortura*, n. 10.

¹² Lorenzo Priori affermava che "non si deve dare la tortura per delitti per i quali il reo non meritasse pena di corpo afflittiva di modo che la pena del delitto sia sempre in iure maggiore di quella che è la tortura". L. Priori, *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia 1695, p. 102. Dello stesso parere Marc'Antonio Tirabosco, secondo il quale "il tormento si dà al reo quando vi è pena corporale e non altrimenti". M. A. Tirabosco, *Ristretto di prattica criminale che serve per la formation de' processi ad offesa*, Venezia, 1636, p. 95. Sul punto si veda anche G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., p. 108.

¹³ Per un approfondimento della materia si rinvia a I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995. Sul tema degli indizi v. anche E. Dezza, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano 1992.

¹⁴ P. Farinacci, *Praxis et theoriae criminalis*, Lugduni, 1613-1616, Quaestio 37 n. 3.

¹⁵ G. Claro, *Volumen, alias Liber Quintus in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius desiderari possit, quod cum ad Reorum persecutionem, tum ad ipsorum defensionem faciat*, Venetiis 1570, Quaestio XX, n. 4.

giustizia affidato al giudice, alla sua responsabilità, perizia e prudenza”¹⁶.

Anche i pratici veneti spiegavano che per poter torturare l'imputato dovevano sussistere indizi “evidenti, indubitati, concludenti, probabili e verisimili”¹⁷. Nella prassi la valutazione era rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, che procedeva nei tormenti “secondo l'animo suo e mosso dalla qualità e enormità dei delitti e condizione dei rei”. Essendo impossibile formulare una regola certa ed univoca, Priori consigliava agli operatori del diritto di seguire le opinioni formulate dai giuristi più autorevoli per orientarsi in una materia tanto complessa e articolata¹⁸.

Oltre un secolo più tardi Melchiori rinunciava a qualsiasi tentativo di classificazione e proponeva di riservare l'uso del tormento “per quei soli casi ne' quali preponderando il dubbio in favore del Fisco, il giudice intelligente (perché dell'ignorante non occorre parlare) non proverebbe ribrezzo a condannare il reo straordinariamente”¹⁹.

Illustrate le condizioni in presenza delle quali era possibile ricorrere alla tortura, i pratici veneti individuavano le categorie di persone che potevano essere torturate ed i motivi che ne giustificavano l'uso. I tormenti venivano utilizzati contro l'imputato che in sede di interrogatorio non aveva risposto alle domande del giudice o che prima aveva confessato e poi ritrattato ed anche contro il reo che aveva accusato altri di complicità o che viceversa si era rifiutato di rivelare l'identità di coloro che avevano preso parte alla commissione del reato. Potevano essere torturati anche i testimoni reticenti, infami o bugiardi e coloro che avevano rilasciato dichiarazioni contraddittorie.

La libertà d'azione del giudice, pur così ampia, incontrava tuttavia alcuni limiti. Vi erano infatti persone esentate dai tormenti in virtù della loro età o per la presenza di qualche difetto fisico permanente o temporaneo: non potevano essere torturati il minore di quattordici anni e l'ultrasessantenne²⁰, le donne in gravidanza e le madri che avevano partorito da meno di quaranta giorni e coloro che, per il loro fisico cagionevole, non sarebbero stati in grado di sopportare le torture.

Antonio Barbaro annoverava tra i soggetti privilegiati i dottori e gli avvocati, i

¹⁶ I. Rosoni, *Quae singula non prosunt*, cit., p. 166. Sull'*arbitrium iudicis in criminalibus* si rinvia a M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 195-254.

¹⁷ M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., p. 94. Sul punto si veda anche B. Zettele, *Instruzione e' pratica criminale utilissima si alli Avvocati come alli Cancellieri e' altri*, Venezia 1648, p. 46.

¹⁸ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 110.

¹⁹ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 132. L'opinione del Melchiori era condivisa dall'anonimo autore di una pratica criminale scritta nella seconda metà del XVIII secolo ed intitolata *Elementi della Veneta Criminal Pratica Giurisprudenza*. Quest'opera fa parte delle *Memorie attinenti all'offizio de' Sp. Sp. Contraditori*, un manoscritto conservato in Archivio di Stato a Venezia, nel fondo Compilazione delle leggi (b. 146), e pubblicato da Claudio Schwarzenberg nel 1968: C. Schwarzenberg, *Memorie attinenti all'offizio de' Sp. Sp. Contraditori. Pratica criminale veneziana del secolo XVIII*, Milano 1968, pp. 48-49. Sulla pena straordinaria e sul suo rapporto con l'istituto della tortura giudiziaria: M. Meccarelli, *Arbitrium*, cit., pp. 195-224 e Id., *Tortura e processo*, cit., pp. 696-699.

²⁰ Interessante tuttavia notare che il Priori subito dopo aver individuato il limite minimo e quello massimo di età inseriva l'inciso “se non in quanto che fossero robusti” e poi spiegava che “li minori si possono spaurire e con frusti e con verghe, e li vecchi ancor loro condurre al luogo dei tormenti e legarli”. Sembra quindi che, in quest'epoca, vi fossero comunque degli strumenti in grado di indurre l'imputato non ancora quattordicenne e l'ultrasessantenne a collaborare con la giustizia. L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 106.

cavalieri e i graduati nonché le persone “poste in alta dignità” e gli ufficiali della milizia, che potevano essere torturati soltanto quando il delitto commesso rientrava nella categoria degli atrocissimi²¹. L’assessore trevigiano Giovanni Guidozi²² chiariva che, quando il reato era grave, il giudice ricorreva al tormento nei confronti di chiunque, ad eccezione di coloro che presentavano qualche “indisposizione naturale” che avrebbe potuto causare la morte del paziente nell’atto della tortura²³.

Dello stesso parere Melchiori, secondo il quale nella Terraferma veneta si torturava “si l’uomo che la donna, si il nobile che il popolare, si il togato che il militante, si il laico che l’ecclesiastico²⁴” con esclusione soltanto di coloro che avevano “qualche imperfezione o accidentale o naturale di corpo” oppure un’età “o immatura o senile”²⁵.

Taluni difetti fisici, accertati e valutati diligentemente dal medico, impedivano al giudice di utilizzare il tormento della corda, che era il principale strumento di tortura praticato nei territori del Dominio veneziano. In simili casi si ricorreva alla tortura del fuoco: le piante dei piedi del reo venivano avvicinate a dei carboni accesi con la temporanea interposizione di una tavoletta che veniva sollevata nel caso in cui il soggetto si fosse rifiutato di rispondere alle ammonizioni del giudice. Levata la tavoletta, i piedi rimanevano esposti al calore del fuoco che, come insegnava Priori, era dolore “intenso e tanto grande”²⁶.

A causa dell’estrema sofferenza fisica patita dal soggetto, l’atroce tortura spesso si rivelava persino inutile: quando la tavoletta era sollevata – spiegavano infatti i redattori delle pratiche – il reo soffriva intensamente e non aveva né il tempo né la forza di confessare; quando invece quel riparo veniva ricollocato al suo posto, tra i carboni accesi e i piedi del reo, questi non sentiva più alcun dolore e restava in silenzio²⁷.

²¹ A. Barbaro, *Prattica criminale*, Venezia 1739, p. 130.

²² Giovanni Guidozi, assessore veneto originario della marca trevigiana, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento scrisse alcune opere criminali che, pur non essendo state date alle stampe (ad eccezione della *Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, pubblicata in appendice alla ottava edizione del *Ristretto* del Tirabosco), circolarono in versione manoscritta ed ebbero un discreto successo tra gli operatori del settore. Alcune di queste opere sono riportate nel manoscritto intitolato *I giudizi criminali diretti dalle leggi del Principato e dalle opinioni degli Assessori più celebri dei loro tempi*, attualmente conservato nel Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell’Università degli Studi di Padova. In relazione all’istituto della tortura, devono essere menzionate in particolare due opere ivi riportate: una pratica criminale dedicata al processo offensivo e una lettera scritta nel giugno 1730 intitolata *Della coartata nell’informativo e della tortura*. Oltre al menzionato manoscritto, a Padova sono conservati altri due tomi, privi di titolo ma muniti di indice, dove sono riportate in ordine alfabetico le materie contenute nella raccolta di varie opere criminali dell’assessore Guidozi. In questa sede rilevano le pagine dedicate alla tortura giudiziaria, che sono inserite nel secondo volume: *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, II, pp. 226-254.

²³ G. Guidozi, *Prattica criminale*, cit., p. 59.

²⁴ Sulla perseguibilità dei membri del clero si veda il parere formulato dall’assessore Giovanni Guidozi riportato nel manoscritto *I giudizi criminali*: G. Guidozi, *Circa la facoltà d’esaminare Religiosi, e d’obbligarli criminalmente*, pp. 34-36.

²⁵ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 105.

²⁶ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 105.

²⁷ L’inutilità di questo tormento è ribadita in tutte le pratiche del foro veneto. Così ad esempio scriveva Gaspare Morari nella sua *Prattica*: “rari però sono quelli che ho veduto in pratica confessare col mezzo del fuoco, mentre nell’atto di così acuto tormento è così acerbo e insofferibile il dolore, che

Tirabosco, richiamando antiche e mai tramontate convinzioni, notava che gli imputati potevano proteggersi dal dolore utilizzando succhi d'erbe o unguenti simili che "la pelle ingrossano o infrigidiscono e mortificano difendendo dal foco la carne"²⁸. Più cauto, e forse meno superstizioso, l'assessore Morari, che non avendo mai assistito a casi simili, preferiva non approfondire la questione ritenendola più adatta ai medici o ai botanici piuttosto che ai giuristi²⁹.

La corda ed il fuoco erano gli unici strumenti di tortura ammessi nei tribunali dello Stato territoriale veneto³⁰: "sotto altri Principi vi sono altri tormenti – scriveva il nobiluomo veneziano Antonio Barbaro – non costumati però in questo clementissimo Dominio né permessi dalla pietà di leggi si umane"³¹.

non lascia a pazienti altro angolo, che alle smanie, alle strida e all'invocazione in suo aiuto di Dio e de' Santi. Interposta poi la tavola, cessando il dolore persistono nelle loro negative fissandosi nell'opinione che succeda alla loro confessione una certa morte". G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., p. 119. Altrettanto chiaramente si esprimeva Melchiori nella sua *Miscellanea*: "quanti restarono esposti a tal crucio tutti lo riceverono con senso di dolore sì acerbo che non poterono li giudici ricavarne profitto notabile per il Fisco. Imperciocchè per quel tratto di tempo che il fuoco agisce senza impedimento non restano capaci li pazienti di badare a cosa veruna per l'eccedente angoscia che li trasporta fuori di sé medesimi, e quando poi il dolore si mitiga per l'interposizione della tavoletta si confermano nelle negative, prevenuti dal timore della pena futura". B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 117.

²⁸ M. A. Tirabosco, *Ristretto di prattica criminale*, cit., p. 93.

²⁹ G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., p. 120.

³⁰ In età moderna, oltre alla corda e al fuoco, venivano utilizzati altri strumenti di tortura, come la stanghetta e la veglia: la stanghetta consisteva nel comprimere la caviglia del paziente tra due tasselli di ferro utilizzati come torchio; la veglia invece costringeva il paziente, denudato e legato, a stare seduto per ore su un cavalletto, detto anche capra, che presentava una gibbosità appuntita. Vi era poi la tortura delle cannette che consisteva nel legare le mani del reo ed infilare tra le dita delle cannette unite tra loro da cordicelle: tirando le corde, le dita infilate nel meccanismo venivano strette tra i legni. Accanto a questi supplizi, che erano i più diffusi, i dottori di diritto comune ne menzionavano altri, come la tortura dello scarafaggio, il tormento della lingua caprina e quello del panno bagnato. Sui diversi tipi di tortura in uso nella modernità: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., I, pp. 192-209 e G. Rossi, *Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria*, cit., pp. 173-181.

³¹ A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p. 129. Nello Stato ecclesiastico ad esempio era divenuta di uso comune la tortura della veglia: L. Cajani, *Pena di morte e tortura a Roma nel Settecento*, in L. Berlinguer-F. Colao (curr.), *Crimine e società in età moderna*, Milano 1991, pp. 517-547. In Toscana il tormento usuale era la fune, anche qui tuttavia nel Seicento veniva costantemente praticata la capra (o veglia), sebbene limitata nell'asprezza e nel momento applicativo. Cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana seicentesca*, Pisa 2009, pp. 292-299. Nella Lombardia di antico regime, invece, venivano solitamente praticati tre tipi di tormento: la corda, il canape ed il fuoco. Nel *Ristretto della prattica criminale per lo Stato di Milano* si legge che "Il canape si può dir sussidiario della tortura, perché a quello si viene all'orché il reo è inabile alla corda. Il fuoco è sussidiario alla tortura ed al canape, ma non troppo eccessivo, ed il reo non ha mai scampo di confessare; oltre di che il rimedio del fuoco è più facile che altri ad esser trovato da rei". Anche l'anonimo milanese, quindi, nutriva delle perplessità nei confronti del supplizio del fuoco, considerato uno strumento inattendibile, poco affidabile e per il quale i rei potevano trovare facilmente dei rimedi. L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 168-169 e 313-314. Sugli strumenti di tortura nella Lombardia di antico regime si veda G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 352-354.

3. La tortura del reo e le sue modalità di esecuzione

Nel sistema processuale di antico regime molteplici situazioni giustificavano l'uso dei tormenti nei confronti dell'imputato: "ogni pretesto era buono, ogni situazione ne giustificava il ricorso, perché quella verità, a volte vagheggiata a sproposito, fosse sempre e comunque fatta trionfare"³². Anche i pratici veneti spiegavano che determinati comportamenti del reo legittimavano il ricorso alla tortura: non se ne scandalizzavano certo, purché fosse praticata rispettando prassi ben consolidate.

I tormenti generalmente venivano impiegati come mezzo legale di prova per costringere il reo a collaborare con la giustizia rilasciando dichiarazioni *contra se*³³. Esistevano tuttavia anche altre ragioni a giustificare l'uso della tortura nei confronti dell'imputato, che poteva essere condotto nel luogo dei tormenti, anche se già convinto o confesso, per indurlo a rivelare i nomi dei suoi complici.

La distinzione tra tortura "in caput suum" e "in caput alterius", elaborata dai giuristi di diritto comune, era nota ai pratici veneti che tenevano ben distinte le due ipotesi, specificando per ciascuna i requisiti e le modalità di esecuzione.

Il primo problema che i pratici si trovarono ad affrontare riguardava la scelta della fase processuale in cui praticare la tortura. Le strade teoricamente percorribili erano due: il reo poteva essere condotto nella sala dei tormenti prima di aver svolto la sua attività difensiva o in un momento successivo. Il quesito non era affatto marginale, essendo intimamente correlato alla *ratio* dell'istituto: infatti, se si concepiva la tortura come rimedio straordinario da utilizzare soltanto nel caso in cui l'imputato non fosse riuscito a purgare gli indizi esistenti a suo carico, è evidente che prima bisognava dare al reo l'opportunità di difendersi e poi eventualmente si poteva ricorrere al tormento.

Era questa la prassi seguita nello Stato territoriale veneto, come chiaramente sostenuto da Giovanni Guidozi il quale, in una lettera datata 1730, scriveva che "nella Terra ferma corre lo stile ordinario di dare la tortura al Reo in caput suum solamente dopo le difese per la ragione ch'essendo la tortura un rimedio sussidiario per rilevar la verità non possa né debba praticarsi se non dopo che il Reo, cessato il rimedio ordinario della difesa, non provi con questo la propria innocenza, onde all'ora solamente si debba venir al sussidio, acciò il reo o con la costanza purghi gli indizj che lo aggravano o con la confessione li confermi ed avvalori"³⁴. Diversa invece la prassi seguita nella Dominante in virtù di quello che i giuristi consideravano un privilegio

³² L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., p. 151.

³³ La tortura veniva quindi utilizzata per vincere la *taciturnitas* dell'imputato. Per un approfondimento della questione: L. Garlati, *Silenzi colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in M. N. Miletta (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano 2006, pp. 265-359.

³⁴ G. Guidozi, *Della coartata nell'informativo e della tortura*, cit., p. 108. Dello stesso parere Melchiori che così scriveva nella sua *Miscellanea*: "Perché poi la tortura non è che un mezzo straordinario, ed un sussidiario rimedio a rintracciare la verità nascosta; né può, né deve usarsi, se prima non siano stati sperimentati inutilmente tutti gli altri ordinarj, e consueti rimedj (...) però retenta che sia persona, o citata alle carceri per occasione di qualche atroce misfatto, sebbene fosse di eresia, di assassinio, o di lesa Maestà, vuole ragione, che si costituisca, e se gli opponga quanto milita contro di lui; indi si attenda il compimento di ogni sua difesa, perché le difese sono il rimedio naturale, ordinario, e legittimo, con cui li rei si sogliono giustificare". B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 122-123.

speciale, vale a dire la facoltà di procedere “col Braccio Regio”: a Venezia pertanto prima si ricorreva al tormento e poi veniva data ai rei la possibilità di difendersi dalle accuse mosse nei loro confronti³⁵.

Il decreto autorizzativo della tortura era comunicato al diretto interessato soltanto pochi attimi prima che questi venisse condotto nel luogo dei tormenti, per evitare che egli avesse il tempo di impugnare il provvedimento³⁶. Generalmente la tortura veniva praticata alle prime ore del mattino con esclusione dei giorni festivi, a meno che non vi fosse una situazione di straordinaria urgenza oppure si trattasse di casi particolarmente gravi³⁷.

La sera precedente il reo doveva essere lasciato senza cibo, affinché tra l'ultimo pasto e l'ora del tormento vi fosse un intervallo di almeno dieci ore³⁸; in questo modo peraltro – osservava Guidozi – si correva il rischio che l'imputato, intuendo le intenzioni della giustizia, proponesse appello al fine di impedire al giudice di eseguire il decreto. L'assessore trevigiano infatti sapeva che i rei erano soliti predisporre in anticipo l'atto di impugnazione, che avrebbero presentato tempestivamente non appena si fossero accorti che il giudice aveva deciso di ricorrere al tormento³⁹.

Nel caso vi fossero più soggetti da torturare, si suggeriva al magistrato di iniziare dal più sospetto oppure dal più timido e dal più debole, ovvero da colui che, presumibilmente, avrebbe confessato per primo; diversamente “se si cominciasse dalli meno sospetti o inditiati o dalli più forti e animosi, stando constanti, gli altri si farebbono più audaci e più gagliardi”⁴⁰.

L'esecuzione si svolgeva sotto la supervisione di un medico il cui compito consisteva nello stabilire se l'imputato potesse essere torturato e sino a che punto. Al perito quindi veniva chiesto di accertare lo stato di salute del paziente e decretare se fosse fisicamente in grado di sopportare la tortura, senza correre il rischio di una sua non auspicabile morte in questa delicata fase processuale⁴¹.

I tormenti a cui poteva essere sottoposto l'imputato erano di diversa intensità a seconda della gravità del delitto, della condizione del soggetto, nonché della quantità e qualità degli indizi esistenti a suo carico⁴². L'enunciazione dei differenti gradi della tortura è un tema ricorrente nelle pratiche criminali d'età moderna, dove venivano

³⁵ Si veda, tra gli altri, M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., p. 93.

³⁶ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 106; G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., p. 109; A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p. 130; B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 107.

³⁷ L'uso della tortura nei giorni festivi rappresentava un'eccezione alla regola, una pratica scandalosa ammessa soltanto nei casi atroci che non tolleravano dilazione. A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p. 133.

³⁸ La *ratio* si rinviene nelle *Quaestiones* di Paolo Zacchia: il cibo rendeva la respirazione più difficoltosa ed induceva al vomito che a sua volta avrebbe potuto causare il soffocamento del paziente. Sul punto: G. Rossi, *Aspetti medico - legali della tortura giudiziaria*, cit., p. 193.

³⁹ G. Guidozi, *Prattica criminale*, cit., p. 59.

⁴⁰ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 106. Lo stesso suggerimento si rinviene nel *Ristretto* del Tirabosco e nella *Miscellanea* del Melchiori: M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., p. 97 e B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 108.

⁴¹ Sull'importanza della presenza di un medico nella sala di tortura: G. Rossi, *Aspetti medico - legali della tortura giudiziaria*, cit., p. 171 e A. Pastore, *Medicine légale et torture dans l'Italie du XVIIIe siècle*, in M. Porret (cur.), *Beccaria et la culture juridiques des lumières*, Genève 1997, pp. 287-306.

⁴² Sui gradi della tortura giudiziaria: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., I, pp. 209-214.

puntualmente descritti “i gradini da scalare per giungere alla cima della sofferenza”⁴³.

Un riferimento imprescindibile è la graduazione proposta da Giulio Claro, secondo il quale cinque erano i gradi della tortura giudiziaria: la minaccia dei tormenti, condurre il reo dinanzi alla corda, spogliare e legare il paziente, sollevarlo da terra e, da ultimo, lo squasso, ossia il tratto di corda vero e proprio⁴⁴. Talvolta nella prassi i gradi erano ridotti a tre, in quanto la minaccia dell’uso della tortura era generalmente associata allo spoglio e alla legatura, che rappresentavo le attività prodromiche al supplizio⁴⁵.

Quasi tutti i pratici veneti seguivano il secondo orientamento, ad eccezione di Gaspare Morari e di Antonio Barbaro, che mostravano di prediligere la suddivisione in cinque gradi⁴⁶. Anche l’avvocato Zeffirino Grecchi, individuati in sei i gradi del tormento a livello teorico, precisava che nei tribunali veneti essi di fatto erano ridotti a tre⁴⁷.

La qualità e la durata della tortura non erano prestabilite, ma dipendevano da una serie di fattori da valutare diligentemente: il giudice ad esempio doveva tener conto della costituzione fisica del reo perché – come insegnava Melchiori – “si ritrovano alcuni che per la rara e debole tessitura di nervi e delle fibre presto morirebbero nelle mani de’ tortori se con loro acremento si procedesse, ed alcuni altri per lo contrario così poco suscettibili per la robusta loro complessione o per loro agilità che nella mediocrità non patiscono”⁴⁸. D’altronde lo scopo della tortura era quello di accertare la verità, estorcendo all’imputato una confessione o una dichiarazione utile all’accertamento dei fatti, non di causare la morte del reo, ipotesi suscettibile di procurare serie conseguenze al magistrato qualora il paziente fosse deceduto per le torture illegittimamente inferte⁴⁹.

⁴³ L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., p. 162.

⁴⁴ Così scriveva il senatore lombardo: “Scias igitur quinque sunt gradus torturae scilicet primo minae de torquendo. Secundo conductio ad locum tormentorum. Tertio spoliatio & ligatura. Quarto elevatio in eculo. Quinto squassatio”. G. Claro, *Liber Quintus*, cit., Quaestio LXVIII, n. 31.

⁴⁵ L’autore del *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano* proponeva invece una diversa classificazione. A suo parere i gradi del tormento erano quattro: il primo consisteva nel tormentare il reo per un quarto d’ora circa; il secondo richiedeva una mezzora di tortura con uno squasso di corda; nel terzo grado il reo veniva torturato per tre quarti d’ora con due squassi; infine vi era il tormento più duro, ossia la tortura praticata per un’ora nel corso della quale si davano al reo tre tratti di corda. L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 161-163 e 312-313.

⁴⁶ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., pp. 109-110; M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., pp. 100-101; B. Zettele, *Instruzione & pratica criminale*, cit., p. 78; F. Teobaldo, *Prattica criminale a notizia di chi vogli incamminarsi nelle Cariche di Assessore o Cancelliere*, Venezia 1706, p. 51; G. Morari, *Prattica de’ reggimenti*, cit., p. 111; A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p.134; B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 112-113.

⁴⁷ “Sei diconsi i gradi della Tortura secondo il comune insegnamento de’ Pratici. Il primo, è quando il reo ne sente la minaccia. Il secondo, quando viene condotto al luogo del tormento. Il terzo, quando si spoglia. Il quarto, quando si attacca alla corda. Il quinto, quando si solleva da terra. L’ultimo, quando si tiene innalzato. Ne’ nostri Tribunali però riduconsi quelli a tre solamente. Si compie il primo grado, quando il paziente è legato alla fune. La elevazione di lui sino al punto maggiore che si possa, si chiama il secondo. Per il terzo si calcola lo squasso, o come altri dicono il tratto, ossia la cavalletta o la saccata”. Z. G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, p. 141.

⁴⁸ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 114.

⁴⁹ In merito a tale questione Melchiori distingueva due ipotesi: se il paziente moriva durante i tormenti legittimamente inferti, il giudice non aveva nulla da temere; al contrario, se la morte del reo era stata

Proprio al fine di scongiurare un così tragico epilogo, era necessario saper cogliere i segni fisici che preannunciavano la morte del torturando e conoscere i rimedi per evitare che ciò accadesse⁵⁰. A tal proposito i pratici trasfondevano nelle loro opere l'esperienza concreta maturata nelle aule giudiziarie ed offrivano ai lettori indicazioni precise e motivate: Melchiori ad esempio consigliava al giudice di prestare attenzione ai segni tangibili dell'imminente decesso, perché, procedendo diversamente, "si correrebbe pericolo di sacrificare alla morte il sangue forse innocente"⁵¹. La questione era esaminata con attenzione nel *Ristretto* del Tirabosco, che raccomandava al magistrato di valutare accuratamente determinati segnali, come l'improvviso pallore del volto, la schiuma dalla bocca e l'eccessiva sudorazione. L'autore tuttavia metteva in guardia dalla scaltrezza di alcuni imputati che, per far cessare prima i tormenti, si fingevano morti, ricorrendo a taluni rimedi come la pronuncia di parole superstiziose o l'uso di biglietti nascosti sul corpo che avrebbero protetto il reo dal supplizio⁵².

Nel corso dell'interrogatorio, il magistrato doveva procedere con estrema accortezza, formulando interrogazioni brevi ma conclusive, evitando domande superflue e facendo in modo che ogni dichiarazione provenisse spontaneamente dall'imputato.

Affinché il costituito si svolgesse nel migliore dei modi, Priori suggeriva al giudice di preparare anticipatamente un sommario di tutte le interrogazioni da rivolgere al torturando, che dovevano essere formulate in termini generali "di modo che la specificazione sempre nasca dal reo paziente"⁵³.

Incalzato dalle domande del magistrato e sopraffatto dal dolore, l'imputato poteva chiedere al giudice di essere calato a terra per parlare "con minore disagio". La richiesta del reo però veniva esaudita soltanto se egli avesse iniziato la confessione quando era ancora appeso alla corda, altrimenti sarebbe stato troppo semplice per il torturando fingere di collaborare con la giustizia per far cessare quanto prima il supplizio⁵⁴.

Le interrogazioni del Fisco e le risposte del reo venivano puntualmente registrate nel processo dal cancelliere o dal notaio, che avevano il preciso compito di prendere nota anche di tutti i comportamenti del paziente: nel corso dell'interrogatorio infatti potevano emergere "frammenti di realtà, verità provvisorie, fumi et odores, vacillazioni o trepidazioni capaci di indicare ipotesi da coltivare o direzioni da

causata dall'imperizia del magistrato, questi doveva essere sanzionato, anche se sul tipo di pena non vi era unanimità di vedute. Secondo alcuni giuristi, infatti, in questo caso era giusto punire il giudice con la pena capitale; altri invece suggerivano di infliggere una pena straordinaria, essendo la colpa, quantunque grave, non equiparabile al dolo. Ivi, pp. 119-120.

⁵⁰ I segni della morte vicina del torturando, descritti nelle *Quaestiones medico-legalium* di Paolo Zacchia, sono il languore del paziente, la sudorazione della fronte, il venir meno della voce, la difficoltà di respirare, l'ingrossamento della gola, la perdita di controllo delle membra, etc. Sul tema: G. Rossi, *Aspetti medico - legali della tortura giudiziaria*, cit., pp. 195-196.

⁵¹ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 111-112.

⁵² M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., p. 104-106.

⁵³ L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 109. Lo stesso suggerimento si ritrova in B. Zettele, *Instruzione & pratica criminale*, cit., pp. 77-78 e A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p.131.

⁵⁴ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 113.

prendere”⁵⁵.

L'imputato, che sopportava la tortura senza rilasciare alcuna dichiarazione, a rigor di logica, doveva essere rimesso in libertà con una sentenza di assoluzione definitiva o – secondo alcuni giuristi – condizionata alla clausola *stantibus rebus prout stant*⁵⁶.

In area veneta la *Miscellanea* dell'assessore Melchiori assolveva il reo che resisteva al tormento utilizzando la formula *pro nunc*, ovvero rimettendo l'imputato in libertà, con la possibilità però di richiamarlo di fronte alla giustizia se emergevano nuove prove contro di lui. Soltanto nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci, che non ammetteva la formula dubitativa, il reo doveva essere assolto definitivamente⁵⁷.

Questa regola generale pativa però alcune significative eccezioni, tali da condurre alla condanna nonostante il reo sotto tortura insistesse nella negativa⁵⁸.

In primo luogo la condanna incombeva sull'imputato che non aveva risposto alle domande del giudice, come anche su colui che aveva risposto in modo incongruo. La medesima sorte subiva il reo accusato di due delitti, per uno dei quali era totalmente convinto o confessò e per l'altro soltanto indiziato, essendo evidente che in questo caso il tormento era stato praticato soltanto in relazione al reato non accertato da prove sufficienti. Non veniva assolto nemmeno l'imputato, colpevole di omicidio, al quale, attraverso la tortura, i giudici avessero invano cercato di far confessare anche la premeditazione, circostanza capace di mutare la fattispecie delittuosa da semplice in qualificata. La quarta eccezione contemplata da Melchiori consisteva in quello che i giuristi definivano *delictum certum de incertis*: in tale ipotesi il giudice condannava tutti i sospettati, che avevano resistito alla tortura, ad una pena straordinaria, essendo certo che il colpevole si trovasse tra gli indiziati. Infine il magistrato poteva pronunciare una sentenza di condanna persino nei confronti dell'imputato illegittimamente torturato, nonostante in giudizio vi fossero prove sufficienti della sua colpevolezza⁵⁹.

Se è vero che talvolta l'imputato riusciva a resistere alle torture senza rilasciare

⁵⁵ M. Sbriccoli, *Tormentum idest torquere mentem*, cit., p. 112. Il giudice doveva quindi essere in grado di cogliere i segnali non verbali provenienti dal reo, decifrando quella che Loredana Garlati definisce “un'ermeneutica del corpo capace di fornire elementi passibili di valutazione processuale”. L. Garlati, *La voce, il volto, la colpa. Il comportamento dell'imputato durante l'interrogatorio: conseguenze ed effetti giuridici secondo le pratiche criminali d'età moderna*, in “La Corte d'Assise”, I (2013), pp. 25-45.

⁵⁶ Sulla costanza del reo sottoposto a tortura: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 135-142. Sul tema, a titolo di esempio, si rinvia a I. Marsili, *Practica criminalis D. Hippolyti de Marsiliis I.V.D. Bononiensis Averolda nuncupata*, Venetiis 1564, Quoniam, n. 48; G. Claro, *Liber Quintus*, cit., Finalis, Quaestio LXII, n. 2; P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis*, cit., Quaestio 40, n. 11.

⁵⁷ La stessa indicazione si rinviene nella pratica di Gaspare Morari, che riportava le formule utilizzate nelle due ipotesi: nei processi ordinari si inseriva nella segnatura la dicitura “Che il controscritto N. stante la costanza ne tormenti sia per ora dalle carceri rilasciato”; nei processi delegati col rito dell'eccelso Consiglio dei Dieci la formula utilizzata nella sentenza era la stessa con l'omissione però delle parole “per ora”, G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., pp. 114-115.

⁵⁸ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 134-138.

⁵⁹ Sul tema i giuristi assunsero orientamenti divergenti: secondo alcuni il reo già convinto, che era stato sottoposto alla tortura e che era riuscito a resistere al supplizio senza confessare, avrebbe dovuto essere assolto, perché con la sua costanza aveva purgato non solo gli indizi ma anche le prove esistenti a suo carico; altri invece ritenevano che egli dovesse comunque essere condannato alla pena ordinaria; altri infine sostenevano che, in una simile circostanza, il giudice avrebbe dovuto irrogare una pena straordinaria minore di quella edittale. Per un'analisi delle opinioni dottrinali qui succintamente richiamate: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 135-142.

alcuna dichiarazione, spesso invece i tormenti consentivano al giudice di ottenere una confessione, priva tuttavia di valore se non veniva ratificata dal reo lontano dagli strumenti di tortura. La necessità della ratificazione, ribadita in tutte le pratiche criminali d'età moderna, non solo venete, dimostra come la confessione ottenuta sotto tortura fosse meno attendibile di quella resa spontaneamente dall'imputato. In un certo senso quindi con la ratifica la confessione estorta si convertiva in confessione spontanea⁶⁰.

Non sempre peraltro era facile distinguere l'una dall'altra. Il problema in particolare si poneva in relazione alle confessioni ottenute per mezzo della *territio*, ovvero la minaccia di ricorrere al tormento, perché in questi casi da un lato non erano stati concretamente adoperati gli strumenti di tortura, dall'altro mancava la predisposizione d'animo caratteristica delle dichiarazioni spontanee. Secondo Melchiori la minaccia del supplizio praticata lontano dal luogo dei tormenti non inficiava la spontaneità della confessione, che pertanto non necessitava di ratifica; al contrario, la minaccia pronunciata nella sala della tortura, accompagnata dallo spoglio e dalla legatura, che costituivano i preamboli imminenti del tormento, doveva essere invece parificata alla confessione estorta sotto tortura, che non provava nulla se non ratificata⁶¹.

A proposito della procedura da seguire per ottenere la ratifica delle dichiarazioni rese *in tormentis*, i pratici veneti spiegavano che il reo confesso veniva condotto in una prigione separata dalle altre e lasciato in isolamento per ventiquattro ore, trascorse le quali supponevano che egli si fosse riavuto “dall'afflizione di corpo e dalla costernazione di spirito”⁶². Decorso il termine, l'imputato veniva portato al cospetto del giudice ed ivi interrogato affinché confermasse la deposizione estorta con la tortura. Ottenuta così la conferma delle dichiarazioni rese nel corso dei tormenti, il processo si avviava inevitabilmente verso il suo funesto epilogo.

Il reo, anziché ratificare la sua precedente dichiarazione, poteva però ritrattare la confessione sostenendo di averla pronunciata esclusivamente a causa del dolore sofferto: la revoca della confessione resa *in tormentis* era considerata dai giuristi un indizio di per sé sufficiente alla tortura e quindi legittimava il giudice a ricorrere nuovamente al supplizio. Torturato per la seconda volta, il reo poteva dapprima confessare di aver commesso il delitto e successivamente ritrattare la sua deposizione. L'imputato veniva allora tormentato per la terza volta, oltre la quale però non era possibile andare “non convenendo al giudice procedere all'infinito in cosa cotanto perigliosa, ed acerba”⁶³.

⁶⁰ P. Marchetti, *Testis contra se*, cit., p. 77. Quanto ai pratici veneti, tutti sostenevano la necessità della successiva ratifica, ad eccezione di Marc'Antonio Tirabosco, il quale puntualizzava che “qui non si usa altra ratificatione, ma la relatione del suo costituito serve per solenne ratificatione”. La sua peraltro era una posizione isolata. M.A. Tirabosco, *Ristretto di prattica criminale*, cit., p. 104. Sulla ratifica della confessione resa nel luogo dei tormenti: L. Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 118-119; F. Teobaldo, *Prattica criminale*, cit., p. 51; G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., pp. 113-114; A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p. 138; B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 138-145; Z.G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, pp. 146-147.

⁶¹ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 141-142.

⁶² La necessità di un certo intervallo di tempo tra il supplizio e la ratifica era un principio condiviso dai giuristi di diritto comune che tuttavia avevano opinioni differenti quanto alla sua durata. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 118-123.

⁶³ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 143. Sugli effetti giuridici della

4. La tortura ‘in caput alterius’

Se di regola la tortura si utilizzava contro il reo per ottenere un’ammissione di colpevolezza, si è visto come nemmeno la confessione fosse tale da escludere con certezza il ricorso ai tormenti. Il giudice infatti, quando riteneva che il reato fosse stato commesso con l’ausilio di qualche complice, poteva praticare la tortura “in caput alterius” per costringere l’imputato a rivelare l’identità di coloro che avevano preso parte alla commissione del delitto.

In un suo recente studio Giovanni Chiodi osserva che, in età moderna, non vi è pratica criminale che trascuri di occuparsi della testimonianza del correo; d’altronde “il socius criminis era una tipologia con cui i giudici avevano spesso a che fare nelle aule giudiziarie”⁶⁴. La questione veniva affrontata anche in tutte le pratiche del foro veneto. I giuristi che operavano nei tribunali della Serenissima tuttavia seguivano vie in parte differenti rispetto ai colleghi di altri territori italiani e proponevano una classificazione originale che merita di essere esaminata con attenzione⁶⁵.

I giuristi veneti innanzitutto chiarivano che si impiegava questo tipo di tortura soltanto in presenza di due condizioni: un imputato confessò o totalmente convinto dalle prove e, in secondo luogo, la verosimiglianza di un concorso di persone nel delitto. Soltanto in presenza dei due requisiti, quindi, era possibile interrogare e torturare l’imputato affinché svelasse l’identità di coloro che avevano partecipato al reato⁶⁶.

Melchiori, esperto conoscitore delle dottrine di diritto comune, notava che in passato la ricerca della verità intorno ai complici e ai correi era ammessa soltanto in relazione a determinati crimini, detti *excepti*⁶⁷. La prassi e la consuetudine tuttavia

ritrattazione del reo confessò non vi era in realtà unanimità di vedute tra i giuristi di diritto comune. Per un approfondimento della questione si rinvia a P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, pp. 125-130.

⁶⁴ G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali*, cit., p. 115. Sulla testimonianza del *socius criminis* nei secoli XII-XIV si rinvia a: Id., *Tortura ‘in caput alterius’*, cit., pp. 673-728. Su tale argomento lo studioso ha tenuto due lezioni al XXXIII Corso della International School of Ius Commune: *Crisi sociali e scienza del diritto nel mondo medievale e moderno* (Erice, 5-11 ottobre 2013).

⁶⁵ Sull’uso della tortura per scoprire i nomi di coloro che avevano preso parte alla commissione del reato: L. Priori, *Prattica criminale*, cit., pp. 103-104; M.A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., pp. 98-100; F. Teobaldo, *Prattica criminale*, cit., p. 52; G. Morari, *Prattica de’ reggimenti*, cit., pp. 115-117; A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p.132; B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 151-159; Z.G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, pp. 145-46.

⁶⁶ Nella già menzionata lettera scritta nel 1730 dall’assessore trevigiano Guidozi si legge che per praticare questo tipo di tortura “si ricercano due necessarj requisiti: il primo che il Reo nel costituito de plano confessi il delitto, perché quando non fosse confessò, può darsi il caso che la Giustizia abbi a divenire alla tortura contro di lui (...) Il secondo, che si tratti di tal delitto, che non possa commettersi senza compagni, oppure, che nel processo vi sono indizj, tal che persuadono la Giustizia, che il reo abbia commesso con altrui aiuto”. G. Guidozi, *Della coartata nell’informativo e della tortura*, cit., p. 110.

⁶⁷ La regola generale, per cui i rei confessi non potevano essere interrogati sui complici, incontrava quindi delle eccezioni nella repressione di specifici crimini. Giovanni Chiodi, che ha ampiamente esaminato la materia, rileva che i giuristi di diritto comune avevano allargato la portata di queste eccezioni “forzando i presupposti legali, soggettivi e oggettivi, del ricorso alla parola dell’imputato per scoprire i complici”. G. Chiodi, *Tortura ‘in caput alterius’*, cit., p. 728 e Id., *Nel labirinto delle prove legali*, cit., pp. 116-120.

avevano ormai derogato a tale principio, consentendo l'uso della tortura per qualunque colpa, eccettuata o non eccettuata, purché al giudice apparisse plausibile che il reato fosse stato commesso con l'aiuto di qualche compagno⁶⁸.

Chiariti i requisiti in presenza dei quali era possibile ricorrere alla tortura "in caput alterius", i giuristi notavano come dovesse essere torturato sia il reo che, spontaneamente o su interrogazione del giudice, nominava altri per correi, sia colui che negava di aver avuto dei complici nella commissione del delitto.

Nel primo caso la tortura veniva inflitta *ad purgandam infamiam*: in questa circostanza il ricorso ai tormenti, da praticare con moderazione, era necessario per dar fede alla dichiarazione dell'imputato il quale, per aver confessato la sua delinquenza e la complicità con altri, non era considerato un testimone attendibile⁶⁹.

Anche il reo che si rifiutava di rivelare i nomi dei suoi compagni poteva essere torturato, in tal caso con maggior rigore, proprio al fine di scoprire i nomi dei complici non ancora palesi⁷⁰. I pratici veneti definivano questo specifico tipo di tormento "tortura col protesto": la distinzione tra tortura con o senza protesto, nonché tra protesto generico e specifico, a seconda della fase processuale in cui si utilizzavano i tormenti, era illustrata in tutte le pratiche criminali del foro veneto, talvolta senza dovizia di particolari, altre volte in modo ampio ed esaustivo.

Nel suo *Ristretto* Marc'Antonio Tirabosco forniva una puntuale descrizione della differenza intercorrente tra le due forme di tortura: mentre la tortura senza protesto si utilizzava nei confronti del reo, non confesso né convinto, per purgare gli indizi che la giustizia aveva raccolto contro di lui, la tortura con il protesto si praticava invece per conoscere i nomi dei correi e le cause che avevano indotto l'imputato a commettere il delitto. I tormenti non servivano allora per estorcere al reo una confessione, ma soltanto per conoscere "li compagni, li compratori delle robbe, l'indirizzo che hanno havuto, come si sono introdotti, & simili"⁷¹.

Secondo Francesco Teobaldo la tortura con il protesto veniva praticata in presenza di un delitto che non poteva essere stato commesso da un'unica persona, per indurre il reo a confessare i nomi dei suoi compagni⁷². Gaspare Morari in queste circostanze distingue tra protesto specifico e generico: il protesto specifico comportava che il reo venisse condotto nel luogo dei tormenti dopo che nei suoi confronti era stata pronunciata una sentenza di condanna; il protesto generico invece implicava l'uso della tortura nei confronti di un imputato non ancora condannato, sebbene la giustizia non avesse alcun dubbio circa la sua delinquenza, essendovi in giudizio indizi e prove

⁶⁸ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 152.

⁶⁹ Sul punto: G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali*, cit., pp. 123-126.

⁷⁰ L'assessore Guidozi distingue chiaramente le due ipotesi: "Accade alle volte, che il reo confesso, o convinto del delitto abbia avuto compagni nel commettere il delitto, onde nel medesimo caso viene a far due figure, una di reo, l'altra di compagno; come a reo non vi è bisogno di tormentare, perché è confesso o convinto, come compagno, o palesi, o non palesi gli altri compagni, deve sempre esser torturato, colla distinzione del maggior tormento, o del minore. Se li palesa, la tortura viene ad essere una cerimonia, e come tale dannata da molti Autori, ma necessaria in questo Serenissimo Stato. Se poi non gli palesa, la tortura viene ad esser grave e quanto porrà il bisogno di rilevare la verità". *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, II, pp. 250 verso-251 recto.

⁷¹ M. A. Tirabosco, *Ristretto di pratica criminale*, cit., pp. 98-100.

⁷² F. Teobaldo, *Pratica criminale*, cit., p. 52.

sufficienti⁷³.

La stessa distinzione veniva proposta da Melchiori che, anche in quest'ambito, dimostrava piena padronanza degli argomenti trattati e abilità nell'esposizione dei concetti. L'assessore, dopo aver chiarito che la tortura "in caput alterius" poteva essere praticata in due momenti diversi, ovvero prima o dopo la condanna del reo, approfondiva l'esame della materia spiegando come si dovesse procedere nelle due ipotesi.

Nel caso di tortura col protesto generico, così chiamata perché si protestava all'imputato "la pena in genere senza individuarsi alla specie", l'imputato veniva condotto nel luogo dei tormenti non per purgare la sua colpa, bensì per indurlo a rivelare l'identità dei complici. Al torturando che, nonostante il protesto, avesse cercato di addurre delle ragioni a sua discolpa "sarebbe d'uopo di replicargli – notava Melchiori – che quanto a lui andrà già condannato a supplizio condegno del suo demerito, onde essere fuori d'ogni proposito il sostenere innocenza in un tempo, in cui non ha altra intenzion la Giustizia nel torturarlo che rilevare li compartecipi del suo delitto". Nella tortura col protesto specifico, invece, essendo già stata pronunciata la sentenza di condanna, al reo doveva essere indicata specificatamente la sua pena: anche in tale ipotesi peraltro era necessario protestare all'imputato che la tortura era unicamente diretta a scoprire i nomi dei complici "senzachè punto abbia ad operare in beneficio di chi la soffre"⁷⁴. Il tormento col protesto specifico – chiariva infine l'autore – veniva utilizzato anche contro quei banditi che erano stati catturati in contraffazione di bando, dai quali la giustizia pretendeva di conoscere i nomi dei compagni prima di ricorrere alla pena alternativa⁷⁵.

Il celebre assessore si interrogava poi sul valore da attribuire alla testimonianza del *socius criminis*: consapevole della delicatezza della questione, a lungo dibattuta dai giuristi⁷⁶, egli riteneva che la giustizia non dovesse accantonare simili dichiarazioni foriere di importanti vantaggi⁷⁷. In simili casi il giudice doveva procedere con estrema cautela, andando alla ricerca di ulteriori elementi che potessero confermare la deposizione del correo. Melchiori distingueva tre ipotesi: la singola accusa

⁷³ "Il tormento dunque contro tal sorte de rei si pratica o col protesto specifico ovvero generico. Col protesto specifico s'intende allora quando il reo fosse stato per avanti alla tortura condannato alla morte, ovvero ad altra specifica condanna afflittiva. Il protesto generico è quando non fosse per anco condannato, ma che contro di lui tanto constasse in processo, che bastasse per condannarlo ad arbitrio della giustizia senza la di lui confessione", G. Morari, *Prattica de' reggimenti*, cit., pp. 115-116.

⁷⁴ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 153.

⁷⁵ Dello stesso parere Z.G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, p. 146.

⁷⁶ Per un esame delle differenti interpretazioni offerte in età moderna dai giuristi di diritto comune e dai giudici di varie corti italiane ed europee a proposito dell'efficacia probatoria della testimonianza del correo si rinvia a: G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali*, cit., pp. 128-176.

⁷⁷ "Ciascheduno però, che vanti fior di prudenza può agevolmente conoscere quanta apparenza di ragione militi per que' Dottori, che non calcolano d'alcun valore il detto del correo; anzi né pur de correi, per quanto ratificato, e costante si voglia supporre (...). Noi tuttavia non dobbiamo abbandonare questa specie di rivelazioni al segno di rinunciare definitivamente a tutto il profitto, che ne potrebbe ridondare da esse alli riguardi della Giustizia". B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 154-155. Secondo Giovanni Chiodi questo passo "documenta in maniera egregia il pragmatismo e l'orientamento della criminalistica di antico regime": G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali*, cit., p. 114.

dell'imputato, purché avvalorata da qualche *adminiculum*, costituiva indizio idoneo a decretare la cattura o la tortura del nominato; le deposizioni di due correi, che indicavano un terzo come compagno del delitto, rappresentavano un indizio sufficiente per la tortura della persona indicata; infine, la nomina di due o più compagni, corroborata dal concorso di altre congetture, consentiva al giudice di irrogare una pena straordinaria.

La persona accusata di complicità poteva peraltro negare di aver preso parte alla commissione del reato. In tale circostanza la giustizia era solita ricorrere all'esperimento del confronto tra i correi per stabilire se l'imputato avesse dichiarato il vero o viceversa si fosse reso colpevole di calunnia. Il confronto avveniva al cospetto del giudice che chiedeva al reo di sostenere la sua accusa dinanzi al presunto complice: interpellato dal magistrato, l'imputato ripeteva quanto già precedentemente dichiarato, puntualizzando ogni dettaglio nella ricostruzione della dinamica dei fatti e specificando il ruolo avuto dal compagno nell'attuazione del delitto. Di regola, nel proporre la propria replica, il *socius criminis* negava qualsiasi suo coinvolgimento nel piano criminoso, sostenendo la falsità delle accuse mosse nei suoi confronti. Il giudice doveva prestare particolare attenzione al dialogo intercorso tra i due presunti complici, registrando fedelmente in processo ogni parola e avvenimento degno di nota, perché dalle espressioni utilizzate e dal contegno dei rei spesso era possibile capire chi stava dicendo il vero e chi invece stava mentendo⁷⁸.

L' esame che si svolgeva nel contraddittorio tra le parti poteva essere praticato anche nella sala dei tormenti: in tal caso prima veniva torturato l'imputato che aveva nominato il complice per costringerlo a ratificare la sua deposizione *ad faciem nominati*, poi veniva torturato il correo affinché, sollecitato dal dolore e allo stesso tempo convinto dalla costanza del suo accusatore, fosse più facilmente indotto alla confessione⁷⁹.

5. La tortura del testimone

Nel processo penale d'età moderna il reo ed il *socius criminis* non erano gli unici soggetti che potevano essere condotti nel luogo dei tormenti: in talune circostanze e a determinate condizioni, infatti, si usava praticare la tortura anche contro i testimoni, ossia contro persone che non erano accusate di aver commesso alcun reato, dalle quali tuttavia la giustizia pretendeva di ricavare dichiarazioni utili all'accertamento dei fatti⁸⁰.

Analizzando i trattati e le pratiche criminali d'età moderna, si nota come l'uso della tortura nei confronti del teste fosse una prassi diffusa nei territori del Dominio

⁷⁸ Sulle modalità del confronto si vedano in particolare: G. Guidozzi, *Pratica criminale*, cit., pp. 84-86 e F. Teobaldo, *Pratica criminale*, cit., pp. 50-51.

⁷⁹ Il confronto *in tormentis* è menzionato da Melchiori, che in materia dichiarava di seguire gli insegnamenti di Sebastiano Guazzini. B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, p. 158 e S. Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum super quocunque crimine*, Venezia 1639, Defensio XIX, c. 13, n. 8.

⁸⁰ Loredana Garlati, che ha esaminato con attenzione la materia, osserva che tra Cinque e Settecento nessun pratico metteva in discussione la possibilità di sottoporre a tortura il teste: imputato e testimone, quindi, nonostante rivestissero in processo un ruolo decisamente diverso, da questo punto di vista erano equiparati. Per una puntuale analisi delle opinioni dottrinali in merito a questo specifico istituto si rinvia a L. Garlati, *Il grande assurdo*, cit., pp. 81-104.

veneziano come nel resto della penisola⁸¹. In area veneta, in particolare, alcuni autori dedicavano all'argomento soltanto brevi cenni, mentre altri approfondivano la materia proponendo una classificazione minuziosa e dettagliata.

Lorenzo Priori scriveva che il teste poteva essere condotto nel luogo dei tormenti in due circostanze. La prima ipotesi contemplata dal cancelliere veneziano era rappresentata dai testimoni infami, ovvero da coloro che, a causa del loro *status*, non erano ammessi a prestare giuramento: con il tormento l'onta dell'infamia veniva purgata e la deposizione del teste diventava una prova utilizzabile contro il reo. Secondo Priori la tortura era praticata anche contro quei testimoni che si rifiutavano di collaborare con la giustizia sebbene fossero a conoscenza di come si erano svolti i fatti: i tormenti allora si utilizzavano per estorcere al teste la verità, quella verità che egli sicuramente conosceva e che spettava al giudice portare alla luce, se necessario utilizzando la forza⁸².

Anche Giovanni Guidozi ammetteva la tortura contro il teste che negava di essere a conoscenza di informazioni utili alle indagini contro la realtà processuale, poiché in giudizio constava la testimonianza giurata di un altro soggetto che lo indicava come persona informata sui fatti⁸³. Il giudice inoltre ricorreva al supplizio contro quel testimone che aveva reso dichiarazioni contraddittorie, affinché nel luogo dei tormenti precisasse quale deposizione fosse corrispondente al vero.

Non discostandosi dai suoi predecessori e non aggiungendo nulla di nuovo al dibattito, Antonio Barbaro ribadiva che la tortura veniva utilizzata contro il testimone infame, reticente o contraddittorio⁸⁴.

Più articolata invece l'indagine compiuta da Bartolomeo Melchiori che proponeva un'analisi sistematica della materia distinguendo quattro possibili ipotesi che legittimavano l'uso del tormento nei confronti del teste, ovvero l'infamia, l'inobbedienza, la "variazione" e la bugia⁸⁵. L'assessore in primo luogo menzionava il caso del testimone infame che, in quanto tale, non poteva prestare il giuramento di verità: al giudice, intenzionato ad attribuire valore alla deposizione testimoniale, non restava quindi che ricorrere al tormento, da utilizzare con discrezione. L'autore della celebre *Miscellanea* peraltro osservava come nello Stato territoriale veneto questo tipo di tortura, quantunque *de iure* permessa, di fatto non venisse utilizzata.

La seconda ipotesi era rappresentata dall'inobbedienza del testimone, che veniva torturato se si rifiutava di parlare o se rispondeva alle interrogazioni del giudice "incongruamente e fuori d'ogni proposito". A tale circostanza era equiparata l'ipotesi

⁸¹ In questa materia quindi la Terraferma veneta si uniformava alle pratiche di giustizia delle altre realtà territoriali. Anche a Milano, ad esempio, si usava praticare la tortura contro i testimoni infami e vili e contro quei testi che non rispondevano alle domande del giudice o che cadevano in continua contraddizione. Cfr. L. Garlati, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., p. 161.

⁸² L. Priori, *Prattica criminale*, cit., pp. 107-108.

⁸³ L'assessore specificava che, qualora in un processo due testimoni giurassero di aver sentito una persona sostenere di conoscere l'identità del colpevole, il giudice avrebbe dovuto convocare questa persona e chiederle di rivelare il nome del reo. Il conteste, che si rifiutava di collaborare, veniva prima portato in prigione e poi condotto nel luogo dei tormenti ed ivi obbligato con la forza a deporre. G. Guidozi, *Prattica criminale*, cit., p. 22.

⁸⁴ A. Barbaro, *Prattica criminale*, cit., p.131.

⁸⁵ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 146-150.

di colui che, concluso l'esame, non avesse voluto giurare adducendo qualche pretesto: la ratifica della deposizione resa nel luogo dei tormenti infatti sostituiva il giuramento che il teste si era rifiutato di prestare.

Le altre cause che giustificavano l'uso della tortura contro il testimone erano la "variazione", la vacillazione e la contraddizione. Il tormento in queste circostanze serviva per superare l'incongruenza esistente tra le diverse deposizioni e poter così stabilire in via definitiva quale fosse la dichiarazione veritiera⁸⁶. Melchiori tuttavia osservava che l'esame condotto nel luogo dei tormenti non bastava per attribuire a queste dichiarazioni il valore di una piena testimonianza: il dubbio che si era insinuato nella mente del magistrato poteva quindi essere superato soltanto facendo ricorso ad ulteriori elementi probatori.

L'assessore chiariva che poteva essere torturato anche il testimone mendace che con le sue bugie intralciava le indagini ed ostacolava la giustizia nella ricerca della verità: in tale ipotesi il giudice doveva procedere in modo sommario, rinfacciando verbalmente al testimone quanto era emerso contro di lui ed omettendo di rendere noti gli indizi prima di ricorrere ai tormenti, perché ciò avrebbe causato ingiustificate dilazioni ed arrecato "più detrimento che utilità"⁸⁷.

L'autore infine stabiliva alcune regole generali alle quali ciascun magistrato avrebbe dovuto attenersi, in considerazione del fatto che in tali ipotesi il tormento era inflitto a persone non accusate di alcun delitto, la cui condizione doveva essere tenuta distinta da quella degli imputati. L'assessore pertanto ammoniva il giudice a procedere con sobrietà, praticando una tortura più moderata di quella che generalmente veniva impiegata contro i rei e ricorrendo al supplizio solamente se non vi era altro modo per accertare la verità⁸⁸. La *ratio* è chiara: la tortura era un rimedio straordinario, che era lecito utilizzare soltanto in via sussidiaria quando ogni altra strada era preclusa.

6. L'uso dei tormenti nei territori del Dominio veneziano nel XVIII secolo: una prassi caduta in desuetudine?

Nessuna pratica, tra le numerose redatte in area veneta in età moderna, ometteva dunque di analizzare l'istituto della tortura giudiziaria: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi il ricorso ai tormenti veniva descritto come uno strumento che il giudice utilizzava per ricavare a forza dal paziente la verità che questi voleva occultare.

Tuttavia sembra che, almeno nel Settecento inoltrato, nei territori del Dominio veneziano non si facesse largo uso di tale istituto, diversamente da quanto accadeva in altre realtà territoriali, dove la tortura nella seconda metà del XVIII secolo era ancora

⁸⁶ "Variazione", vacillazione e contraddizione rappresentavano la classica triade contemplata nelle pratiche criminali d'età moderna. L. Garlati, *Il grande assurdo*, cit., pp. 90-95.

⁸⁷ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit., I, pp. 147-148. Per un'analisi delle opinioni dottrinali espresse in merito alla necessità di pubblicare copia degli indizi prima di ricorrere ai tormenti contro il testimone cfr. L. Garlati, *Il grande assurdo*, cit., pp. 87-90.

⁸⁸ Ad esempio, non dovevano essere praticati i tormenti nei confronti di un testimone nel caso in cui la giustizia avesse potuto ricavare le informazioni di cui aveva bisogno spontaneamente da altre persone. Così anche G. Claro, *Liber Quintus*, cit., Finalis, Quaestio LXIII, n. 5; Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum*, cit., Defensio XIX, c. III, n. 4 e A. Concioli, *Resolutiones criminales theoorico-practicae alphabetico ordine pro maiori lectoris facilitate dispositae*, Venezia 1684, Tortura, Resolutio XX, n. 10.

indiscutibilmente utilizzata⁸⁹.

Lo scarso ricorso alla prassi dei tormenti nel processo penale veneto del Settecento veniva testimoniato dall'avvocato Marco Ferro il quale, nella sua opera intitolata *Dizionario del diritto comune e veneto*, pubblicata a Venezia tra il 1778 ed il 1781, scriveva che “dobbiamo alla dolcezza dei costumi della nostra epoca, ed allo studio dei vantaggi dell'umanità, la quasi generale desuetudine della tortura, contro la quale si scaglia l'autore dei delitti e delle pene tanto benemerito verso l'umanità stessa”⁹⁰. Nel passo immediatamente successivo, l'autore citava direttamente Cesare Beccaria che definiva la tortura “infame crociuolo della verità” ed insisteva sulla presunzione di innocenza affermando che “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali fu accordata”⁹¹.

Anche l'assessore trevigiano Giovanni Guidozi, che pure non rinunciava a descrivere le regole generali della materia e a menzionare i casi in cui il giudice era solito ricorrere ai tormenti, spiegava che nella Repubblica di Venezia “più non si usa dare ai rei la tortura”⁹². Si tratta evidentemente di un'ulteriore dimostrazione del fatto che in area veneta l'istituto, sebbene ancora descritto analiticamente in tutte le pratiche criminali, venisse nella prassi quotidiana dei tribunali scarsamente utilizzato.

Un'ulteriore conferma si rinviene nelle parole del prete veneziano Giuseppe Cappelletti secondo il quale a Venezia la tortura andò in disuso “molto prima che in Europa alzassero la voce i zelatori dell'umanità contro quell'abuso che era non della sola Venezia, ma di tutte anche le Nazioni d'Europa”⁹³.

Dal canto suo l'avvocato veneto Zeffirino Grecchi riteneva opportuno ribadire i vantaggi che un uso attento e ponderato di questo strumento poteva comportare nella repressione dei reati⁹⁴. L'autore, prima di addentrarsi nell'esame della materia,

⁸⁹ A Milano ad esempio nella seconda metà del Settecento i tormenti erano una prassi ancora diffusa. Loredana Garlati osserva però che quest'istituto non trovava spazio nel *Transunto del metodo giudiziario*, un manoscritto risalente al 1769 riguardante l'organizzazione della giustizia civile e criminale nel territorio lombardo. Questo silenzio era più che altro dettato dalla volontà di evitare aperti contrasti con Vienna: “la mancata menzione – pertanto – non significa negazione dell'esistenza e del ricorso alla tortura, ma abilità di sorvolare su un tema tanto scottante da divenire fonti di dissidi tra casa regnante e senatori milanesi”. L. Garlati, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, p. 589.

⁹⁰ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di storia civile Romana e Veneta*, Venezia, 1778-1781, riedizione a cura di S. Gasparini, Padova 2007. Per le informazioni biografiche sull'autore si rinvia a S. Gasparini, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 857-858 e P. Preto, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVII, Roma 1997, pp.198-199.

⁹¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, paragrafo XVI, *Della tortura*, in G. Francioni – L. Firpo (curr.), *Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, Milano 1984, p. 62. Per un'analisi critica della teoria abolizionistica propugnata da Beccaria si rinvia a L. Garlati, *Molto rumore per nulla? L'abolizione della tortura tra cultura universitaria e illuminismo giuridico: le Note critiche di Antonio Giudici a Dei delitti e delle pene*, in M. G. di Renzo Villata (cur.), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 263-322.

⁹² G. Guidozi, *Pratica criminale*, cit., p. 84.

⁹³ G. Cappelletti, *Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d'oggi*, Venezia 1850, II, p. 417.

⁹⁴ Z. G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, pp. 138-139.

dichiarava che non era sua intenzione entrare in disputa con chi propugnava a gran voce l'abolizione della tortura giudiziaria nei processi criminali⁹⁵, ma riteneva che una saggia e ferma amministrazione della giustizia penale non potesse fare a meno di quei mezzi che egli definiva “i più efficaci a svelare ogni colpa sempre interessata a nasconderli”.

A suo parere nessun governo avrebbe mai dovuto rinunciare ad uno strumento che consentisse di scoprire quegli autori di gravi delitti rei, con il loro comportamento, di turbare la pace e la sicurezza dei consociati: “viviamo noi – scriveva Grecchi – in un Governo in cui niente si trascura di ciò che si riconosce opportuno, vantaggioso, indispensabile al grande fine della Criminale Legislazione; e nel quale perciò l'esperimento dei Tormenti pur anco sostienesi (sebbene di rado e quasi mai si adopera) come forza del Magistrato Esecutore destinata ad accertarsi della verità di tutto ciò che turba la quiete, e la salute della Repubblica”⁹⁶. L'esperienza quotidiana d'altronde aveva dimostrato che la tortura non era né inutile né inefficace se impiegata correttamente: i tormenti, che tanto ripugnavano all'umanità, rappresentavano quindi un rimedio necessario da utilizzare in via sussidiaria qualora il giudice non fosse riuscito in nessun altro modo ad accertare la verità. L'autore pertanto preferiva mantenere un atteggiamento prudente, difendendo l'uso dei tormenti nei giudizi criminali in tutti quei casi in cui fosse necessario per assicurare un'esatta amministrazione delle leggi⁹⁷.

Il fatto che l'istituto fosse ormai caduto in desuetudine non significa però che Venezia sia giunta precocemente ad un'abolizione ufficiale della tortura: l'abrogazione formale, che – come vedremo – nella seconda metà del Settecento fu al centro di un contrasto di opinioni tra due illustri magistrature veneziane, non venne in realtà mai decretata.

7. Tentativi di riforma del diritto penale veneto nella seconda metà del Settecento: la discussione sull'abolizione della tortura giudiziaria

Nel XVIII secolo Venezia affrontò il problema del coordinamento tra le varie fonti del diritto che, fin dal Trecento, si erano sovrapposte in maniera disorganica contribuendo così a generare una situazione legislativa contraddittoria e caotica⁹⁸. Il

⁹⁵ Per una disamina delle opinioni dottrinali in merito all'opportunità di conservare o viceversa di abrogare l'istituto della tortura giudiziaria nei secoli XVIII e XIX si rinvia a: L. Garlati – G. Chioldi (curr.), *Un uomo un libro. Pena di morte e processo penale nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, Milano 2014, pp. 53-58. Per un approfondimento del dibattito sviluppatosi a Milano nel Settecento: G. P. Massetto, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda*, cit., pp. 1401-1452 e L. Garlati, *Edizione critica di: Osservazioni sulla tortura*, in C. Capra (cur.), *Scritti politici della maturità. Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, Roma 2010, VI, pp. 37-139.

⁹⁶ Z. G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, p. 139.

⁹⁷ Ad esempio secondo Grecchi doveva essere condotto nel luogo dei tormenti il reo che si rifiutava di rispondere alle domande del giudice o che rispondeva in modo non congruo. L'avvocato quindi criticava chi riteneva possibile vincere l'ostinato silenzio dell'imputato sottoponendo il reo ad un regime di carcere duro senza ricorrere alla tortura: a suo parere questa soluzione il più delle volte si sarebbe rivelata inefficace o avrebbe comunque richiesto troppo tempo per raggiungere i risultati sperati. Ivi, p. 142.

⁹⁸ G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, II ed., Padova 2005, pp. 199-215.

desiderio di una razionalizzazione del materiale normativo esistente, fortemente avvertito anche in ambito penale, si tradusse nella presentazione di alcuni progetti di riforma, ispirati a criteri moderni ed in grado di rispondere alle esigenze dei tempi⁹⁹.

Nella seconda metà del Settecento, in un clima riformistico ispirato alle idee di Cesare Beccaria¹⁰⁰, i consigli veneziani furono impegnati in complesse discussioni su diversi fronti, dalla necessità di riordinare razionalmente la legislazione criminale alla riforma del sistema sanzionatorio, con particolare attenzione alla pena del carcere che, nella sua concreta applicazione, mostrava contraddizioni evidenti e non più tollerabili¹⁰¹.

In tema di tortura, tra la fine del 1786 e l'inizio del 1787 si registrò un vero e proprio conflitto di opinioni tra diverse correnti di pensiero espresse da due importanti magistrature veneziane, i capi del Consiglio dei Quaranta al criminal¹⁰² e gli Avogadori di Comun¹⁰³. Di tale dibattito è rimasta traccia in alcuni documenti

⁹⁹ Alla fine dell'età moderna anche Venezia dovette affrontare il problema del coordinamento tra le diverse fonti del diritto che richiedevano una sistemazione ed una razionalizzazione non più prorogabile. In ambito penale nel 1751 venne dato alle stampe il volume di Angelo Sabini intitolato *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto*, che ordinava cronologicamente un numero considerevole di norme ma non introduceva alcuna riforma nella disciplina della materia. L'idea di compilare un codice penale risale invece alla primavera del 1784: la proposta ebbe fortuna e venne convertita in una legge presentata ed approvata in Senato nel giugno dello stesso anno. In quest'occasione si decise di associare tre soggetti – detti Aggiunti – al magistrato dei Sopraintendenti al sommario delle leggi, ai quali venne assegnato il compito di riordinare la legislazione criminale, eliminando i doppioni e colmando eventuali lacune. Sul tema si rinvia a: G. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in Vittore Branca (cur.), *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, II, Firenze, 1967, pp. 373-421; G. Scarabello, *Progetti di riforma del diritto veneto criminale nel Settecento*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta*, cit., II, pp. 381-415; M. Simonetto, *La politica e la giustizia*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII, *L'ultima fase della Serenissima*, Roma 1998, pp. 143-189.

¹⁰⁰ A proposito della fortuna editoriale dell'opera di Beccaria in terra veneta: G. Torcellan, *Cesare Beccaria a Venezia*, in Id., *Settecento veneto e altri scritti storici*, Torino 1969, pp. 203-234.

¹⁰¹ Sulla pena del carcere e sulla condizione dei carcerati a Venezia in età moderna: G. Scarabello, *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta*, cit., I, pp. 317-376 e Id., *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia, 2009.

¹⁰² La Quarantia, o Consiglio dei Quaranta, venne istituita nei primi decenni del XIII secolo. La sua principale area di intervento era la giurisdizione: essa infatti era sede d'appello delle sentenze emesse dai magistrati della città lagunare e, successivamente, anche di quelle pronunciate dai giudici della Terraferma. Nella prima età moderna, a seguito dell'espansione territoriale e del conseguente aumento del carico di lavoro, le funzioni assegnate alla Quarantia furono bipartite: l'originario consiglio continuò ad esercitare la giurisdizione in materia penale ed assunse il nome di Quarantia criminale, mentre per gli affari civili venne istituito un nuovo consesso di quaranta membri, denominato Quarantia civile, che poi a sua volta si divise in Civil Vecchia e Civil Nuova. Per un esame più approfondito della materia si rinvia a A. da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia*, I, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937, pp. 63-67; G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 57-59; *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma 1994, IV, pp. 891, 996-997.

¹⁰³ L'Avogaria di Comun era una magistratura veneziana che aveva il compito di garantire la legalità costituzionale e di assicurare il rispetto della legge. Per un approfondimento delle funzioni e dei compiti spettanti agli Avogadori si rinvia a: G. Cozzi, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in A. Tagliaferri (cur.), *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980*, Milano 1981, pp. 547-557; M. Manzatto, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in C. Povolo (cur.), *Processo e difesa penale in età moderna*, cit., pp. 109-154; C. Setti, *La terza parte a Venezia*:

conservati nell'Archivio di Stato di Venezia, nella sua storica sede dei Frari, e pubblicati nella seconda metà dell'Ottocento da Graziano Rava, che tuttavia si limitò a trascrivere la documentazione, senza approfondire l'argomento e senza quindi riuscire a cogliere l'esatta portata delle opinioni ivi formulate¹⁰⁴.

Il 29 novembre 1786 i capi della Quarantia criminale inviarono alla Serenissima Signoria una scrittura nella quale esposero le loro riflessioni circa l'opportunità di mantenere nell'ordinamento giuridico veneziano l'istituto della tortura, definito un "abominevole mezzo di rinvenire la verità dalla bocca degli uomini".

Essi dichiararono di essere stati indotti a simili considerazioni per aver visto gli strumenti di tortura, ancorché inoperosi e quasi abbandonati, giacenti in una delle sale riservate ai Signori di Notte al criminal¹⁰⁵. Il fatto che gli inquietanti strumenti fossero dimenticati in una stanza era però di poco conforto per i capi dell'illustre consiglio veneziano: la tortura infatti non solo non era ancora stata ufficialmente abrogata, ma era altresì contemplata nelle pratiche criminali che venivano utilizzate dagli operatori del diritto nelle aule giudiziarie.

La lettera si concludeva quindi con l'auspicio di una rimozione dell'impressionante armamentario e di una definitiva abrogazione delle leggi che ne prescrivevano l'uso: "perisca pure – scrivevano i capi della Quarantia – dalla memoria degli uomini e dal nostro cuore per sempre l'idea di tutti quegli innocenti che ne furono la vittima di questa criminal procedura; e giacché i lumi del secolo l'hanno finalmente proscritta dal Codice di tutte le colti Nazioni dell'Europa, concorri anche Vostra Serenità a toglierla Legalmente e Sovranamente dal loro criminal Codice e che con questa macchia egli non più circoli per suo Real decoro tra le mani dei suoi sudditi come degli Esteri"¹⁰⁶.

La Signoria, ricevuta tale relazione, ordinò all'ufficio dell'Avogaria di Comun di riferire sull'argomento. Gli Avogadori risposero con la famosa consulta datata 7 febbraio 1787 nella quale, premesse alcune riflessioni di carattere generale, venivano approfondite ed attentamente analizzate le tematiche che i capi del Consiglio di Quaranta al criminal avevano sollevato con la loro relazione.

Leggendo la prima parte del documento sembra che gli Avogadori condividessero il giudizio formulato dai capi della Quarantia: la tortura infatti era descritta come uno strumento ingiusto, feroce ed inutile che "cruccia senza oggetto di castigo, che può tormentare, ed anche dar la morte ad un innocente, e sempre senza previo convincimento di reità affligge, e punisce, che non à alcun rapporto colla verità che si

L'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII), in "Acta Histriae", XXI (2014), pp. 127-144.

¹⁰⁴ A.S.Ve, *Collegio Notatorio*, filza 605 e G. Rava, *Della sapienza veneta in materia criminale*, Venezia, 1866. L'autore, che dichiarava di essere andato alla ricerca di un qualche pregevole scritto che fosse in grado di dimostrare la sapienza veneta in materia legale, sembra non aver compreso il conflitto di opinioni che emerge da un'attenta analisi della documentazione. Un secolo più tardi Gaetano Cozzi, nell'ambito del suo studio sui tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento, richiama il dibattito intercorso tra i capi della Quarantia criminale e gli Avogadori, osservando come i documenti pubblicati da Rava non fossero stati correttamente interpretati: G. Cozzi, *Politica e diritto*, cit., pp. 400-403.

¹⁰⁵ I Signori di Notte al criminal – magistratura veneziana già esistente nella prima metà del XIII secolo – avevano il compito di sovrintendere all'ordine pubblico nelle ore notturne: A. da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia*, cit., I, p. 97.

¹⁰⁶ G. Rava, *Della sapienza veneta in materia criminale*, cit., pp. 9-10.

pretende di cercare, e che fa dipendere questa medesima verità dalla maggior o minor protervia e robustezza di corpo del torturato”¹⁰⁷.

Tuttavia, nel passo immediatamente successivo, gli Avogadori chiarivano come non tutte le circostanze che rendevano odiosa la prassi dei tormenti fossero in realtà elementi intrinseci alla medesima; in altre parole la tortura, in determinati casi e a talune condizioni, non metteva necessariamente in pericolo l’innocenza degli individui. I tormenti, ad esempio, non si praticavano sempre con la medesima intensità, essendo previsti dai giuristi diversi gradi di sofferenza, dalla semplice minaccia di ricorrere al supplizio sino al tratto di corda vero e proprio. Inoltre la tortura poteva essere inflitta solamente in presenza di indizi sufficienti e questo rappresentava un ulteriore elemento di garanzia che limitava le possibilità di tormentare ingiustamente un innocente. Occorreva poi tenere distinte le situazioni che giustificavano l’uso dei tormenti: se effettivamente la tortura nei confronti dei testimoni suscitava delle perplessità, lo stesso non poteva dirsi a proposito della tortura contro un reo confessore di un delitto commesso con l’aiuto di altri compagni che l’imputato si rifiutava di palesare. Simili considerazioni dimostravano chiaramente – secondo gli Avogadori – che non ogni tortura aveva quei caratteri di atrocità e odiosità che ripugnavano alla natura, alla ragione e all’umanità stessa¹⁰⁸.

Vi era poi un ulteriore aspetto da considerare: la prassi dei tormenti non era rimessa all’arbitrio e al capriccio dei giudici – come la relazione dei capi della Quarantia sembrava suggerire – ma veniva regolata dalle leggi e dalle pratiche criminali che non intendevano affatto promuovere un uso della tortura sconosciuto ma, al contrario, cercavano di regolamentare la prassi proprio al fine di impedirne gli abusi.

Nei territori del Dominio veneziano, peraltro, non si era legiferato molto in questo settore, anzi in età moderna pare non vi fosse stato alcun intervento legislativo concernente la tortura, mentre le leggi promulgate in epoca antecedente erano dirette unicamente “a togliere in così grave passo ogni arbitrio” senza tuttavia dimenticare che in materia criminale era fondamentale garantire la sollecita spedizione dei giudizi e che il pretesto di non poter ricorrere ai tormenti avrebbe potuto causare pericolose dilazioni¹⁰⁹.

Per gli Avogadori gli aspetti aberranti dell’istituto dipendevano perciò dall’abuso

¹⁰⁷ Ivi, p. 14.

¹⁰⁸ “Pur nulla ostante, se fuori di prevenzione e con indifferenza di riflessioni s’entri ad esaminar la materia, pare che non tutte quelle circostanze che rendono odiosa la tortura sieno conseguenze necessarie della medesima, sicché la viziosità che l’accompagna le sia intrinseca, e inseparabile (...) A questo ci porgono un qualche fondamento i vari gradi che si distinguono nella tortura, i quali tutti certamente non sono della medesima atrocità ributtante, e il primo singolarmente che consiste nel terror di vederla, non è certamente di pericolo e di barbarie; alla quale distinzione di gradi se si aggiunge anche l’altra distinzione della tortura in caput suum et alterius, e dei vari indicj che devono precederla, si vedrà chiaramente che se vi è pericolo di punire un innocente in un testimonio, da cui si voglia estorquere la verità, non vi sarà questo pericolo in un reo confessore di un delitto che deve avere complici e non vuol palesarli, e molto meno se si osservi il rigor delle prove che devono alla tortura essere precedenti”. Ivi, pp. 14-15

¹⁰⁹ Ivi, p. 16. Per un’analisi della legislazione veneziana in materia di tortura giudiziaria si rinvia a A.S.Ve., *Compilazione delle leggi*, serie I, busta n. 364. Ivi si trova un fascicolo intitolato *Della tortura de’ Rei* contenente una serie di carte in cui sono trascritte le leggi promulgate dal Maggior Consiglio relativamente all’uso dei tormenti nei giudizi criminali. L’ultima legge risale al 1419. Sulla questione si veda anche M. Simonetto, *La politica e la giustizia*, cit., p. 163.

piuttosto che dall'uso dello strumento, da considerare in qualche caso un "atto di giustizia" che non avrebbe potuto offendere un innocente né causare la morte di un colpevole se utilizzato con modi umani ed in presenza di prove sufficienti.

Non vi era dunque ragione di distruggere quegli strumenti di tortura la cui vista aveva commosso i capi della Quarantia, perché vi era la possibilità che la semplice loro visione facilitasse la scoperta dei colpevoli a rischio di impunità. Bisognava quindi trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare l'innocenza e la necessità di reprimere la criminalità, combinando il principio di umanità con la doverosa repressione dei delitti, *ne crimina remaneant impunita*¹¹⁰.

In ogni caso qualsiasi discussione in questa materia sembrava ormai obsoleta, perché nella prassi questi strumenti non venivano di fatto più utilizzati: "la consuetudine – si legge nella relazione – introdusse la tortura, la consuetudine la tolse, par che non vi sia bisogno di Legge, dove un male per quella via medesima onde ne è entrato ebbe anche l'uscita"¹¹¹. Vi erano invece altri ambiti che richiedevano interventi solleciti e riforme immediate come, ad esempio, lo stato di alcune prigioni e le difficili condizioni di detenzione sofferte dai condannati, situazioni che, secondo gli Avogadori, suscitavano un senso di repulsione e di orrore analogo o persino maggiore a quello provocato dalla vista degli strumenti di tortura¹¹². "Era come a dire – secondo l'interpretazione proposta da Gaetano Cozzi – che fissandosi su questioni ormai superate o pressoché desuete come quella sulla tortura, si perdevano di vista i problemi veramente urgenti"¹¹³.

Ad ogni modo i membri dell'Avogaria ritenevano che qualunque riforma relativa alla procedura criminale dovesse essere discussa in seno alla commissione istituita due anni prima, alla quale era stato affidato il difficile compito di compilare un codice criminale destinato a raccogliere e riordinare tutte le leggi penali vigenti nel Dominio veneziano. Spettava quindi alla commissione regolare la materia, onde poi proporre le deliberazioni più opportune.

È vero che altri Stati avevano deciso di abrogare ufficialmente la tortura, ma la situazione veneta non richiedeva obbligatoriamente un intervento dello stesso tenore: negli altri Paesi, infatti, l'abolizione era stata necessaria perché nel tardo Settecento i giudici facevano ancora ampio uso dei tormenti nella loro esperienza quotidiana, mentre a Venezia, come si è visto, la prassi era già da tempo caduta in desuetudine¹¹⁴.

¹¹⁰ M. Sbriccoli, *Tormentum idest torquere mentem*, cit., pp. 114-117.

¹¹¹ Gli Avogadori quindi ritenevano che non fosse necessaria una legge che abrogasse ufficialmente una prassi che era ormai già caduta in desuetudine: "estemporanea ed incoerente – scrivevano – parer potrebbe una legge che correggesse un disordine che non esiste, che non appoggia ad alcuna legge, e provvedesse ad un male di cui non è che rimoto il pericolo che si vorrebbe evitare". G. Rava, *Della sapienza veneta in materia criminale*, cit., p. 19. Si ricorda peraltro che erano stati gli stessi capi della Quarantia criminale a rilevare che gli strumenti di tortura giacevano inoperosi.

¹¹² Sulle proposte di riforma della pena del carcere: G. Scarabello, *Progetti di riforma*, cit., pp. 403-415.

¹¹³ G. Cozzi, *Politica e diritto*, cit., p. 402.

¹¹⁴ Un chiaro esempio si rinviene nella prassi penale lombarda dove, come già si è detto, nel Settecento inoltrato i tormenti erano ancora praticati. La tortura infatti era considerata uno strumento indispensabile per accertare la verità e scovare i colpevoli dei delitti che altrimenti sarebbero rimasti impuniti. Le stringenti ragioni a difesa di questo istituto sono illustrate nella celebre consulta scritta da Gabriele Verri, stimato magistrato del Senato milanese, nell'aprile 1776: ivi il senatore espose al governo austriaco il parere del sommo tribunale lombardo sulla questione della riduzione della pena

Infine gli Avogadori chiarivano che la questione non poteva essere esaminata soltanto facendo riferimento ai giudizi di competenza dei Signori di Notte al criminal, la sola magistratura veneziana citata nella relazione dei capi della Quarantia. Limitare l'indagine a un unico ufficio avrebbe significato regolamentare la materia soltanto parzialmente, trascurando tutte le altre magistrature impegnate nell'amministrazione della giustizia penale, presso le quali senz'altro erano conservati intatti gli strumenti di tortura.

Nella relazione degli Avogadori, quindi, le perplessità legate alla possibile rimozione fisica di tali strumenti e all'abolizione delle leggi che ne prescrivevano l'uso si mescolavano a riflessioni più ampie relative alla giurisprudenza criminale veneta che in quegli stessi anni era al centro di un tentativo di riforma dall'esito non scontato.

Dopo un'attenta valutazione delle argomentazioni proposte dall'Avogaria, la Signoria attribuì alla commissione istituita per la compilazione del codice criminale l'incarico di valutare i profili della materia e di presentare "un piano che combini gli oggetti di umanità con quelli di polizia e di Governo"¹¹⁵. I lavori per la codificazione, proseguiti negli anni successivi, furono interrotti nell'ottobre del 1797, quando ebbe

capitale e sull'opportunità di abolire la tortura giudiziaria. L'ostinata difesa dell'istituto propugnata dal Verri fece desistere il governo austriaco che, almeno in un primo momento, rispettò la volontà senatoria; la prassi dei tormenti pertanto venne conservata nel processo penale lombardo ancora per qualche anno, ovvero sino al 1784, quando un editto di Giuseppe II ne decretò l'abolizione. In merito alle vicende relative all'abolizione della tortura nello Stato di Milano: C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1862, pp. 202-229; S. Di Noto, *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, in "Studi parmensi", XIX, 1977, pp. 267-406; A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia: le origini lombarde*, Milano 1975, pp. 34-36; Id., *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 183-189; Id., *Giudici e leggi a Milano nell'età di Beccaria*, in S. Romagnoli – G. D. Pisapia (curr.), *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano 1990, pp. 179-184; G. Volpi Rosselli, *Tentativi di riforma del diritto del processo nella Lombardia teresiana. Il Nuovo Piano di Gabriele Verri*, Milano 1986, pp. 192-205; G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi. Tradizione e novità nella "Norma interinale del processo criminale"*, Milano 1990, pp. 19-20; L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 24-25. Decisamente diversa invece l'esperienza toscana, come dimostrano gli studi che negli ultimi decenni sono stati condotti su questa materia: G. Alessi Palazzolo, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in L. Berlinguer – F. Colao (curr.), *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989, pp. 162-163; F. Colao, *"Post tenebras spero lucem". La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1989, pp. 171-180; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano 1995, II, pp. 141-148; D. Edigati, *Prima della "Leopoldina": la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli 2011, pp. 9-14 e 64-66. Sull'uso della tortura nel Settecento in altre realtà territoriali della penisola italiana: S. Di Noto, *Le letture dei giuristi. Aspetti del dibattito sulla tortura nel Consiglio di Giustizia di Mantova (1772)*, in L. Berlinguer – F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990, pp. 39-174; L. Cajani, *Pena di morte e tortura a Roma nel Settecento*, cit., pp. 517 – 547; I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., pp. 275-277; L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale nei ducati di Parma e Piacenza dall'edificazione dello Stato farnesiano alla fine dell'Antico Regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., pp. 227-228. A Napoli Fiorelli spiega che con la prammatica del 14 marzo 1738 di fatto si ridussero i casi in cui era possibile praticare i tormenti. In tale provvedimento si legge che i tribunali e le corti del Regno non avrebbero più potuto praticare la tortura senza "precedente decreto dell'intero Tribunale in cui si prescrive il modo, la qualità, e la durata di detti tormenti": D. A. Vario, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, Napoli 1772, III, Titolo CLXXXII, Prammatica XVIII, p. 588. Formalmente la tortura sarà abolita soltanto nel 1789. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, p. 260.

¹¹⁵ G. Rava, *Della sapienza veneta in materia criminale*, cit., p. 23.

fine la storia millenaria della Serenissima Repubblica.

8. Osservazioni conclusive

Gli Avogadori, nell'ultimo scorcio del XVIII secolo, riproponevano in effetti una linea di pensiero che, come è apparso chiaramente dall'analisi delle opere, era comune a tutti gli autori delle pratiche del foro veneto. I giuristi veneti infatti consideravano l'istituto della tortura uno strumento certamente non privo di pericoli e di insidie, ma senz'altro utile nell'individuazione dei colpevoli ed efficace nella lotta contro la criminalità.

Si è visto come nei giudizi criminali in età moderna numerose situazioni legittimassero il ricorso ai tormenti, praticati contro gli imputati, i correi e persino i testimoni allo scopo di portare alla luce la verità, che doveva essere fatta emergere a tutti i costi. Era questo l'obiettivo che i giudici si prefiggevano di raggiungere quando autorizzavano l'uso della tortura, anche se poi essi stessi, richiedendo al paziente di ratificare la confessione estorta con la forza, dimostravano di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese *in tormentis*.

In questa materia i giuristi veneti seguivano per lo più gli insegnamenti degli illustri esponenti della criminalistica italiana, calandoli tuttavia in una realtà quotidiana che, se generalmente si uniformava alle pratiche diffuse nel resto della penisola, sotto taluni profili presentava invece alcuni elementi maggiormente influenzati dagli usi e dalle prassi locali.

Una caratteristica tipica delle pratiche del foro veneto consisteva nella distinzione tra tortura con o senza protesto e nell'ulteriore differenziazione tra protesto generico e specifico a seconda della fase processuale in cui venivano praticati i tormenti. In altri frangenti, invece, gli autori veneti non si discostavano dagli usi e dalle dottrine dominanti: anche a Venezia ad esempio veniva praticata la tortura nei confronti dei testimoni, proprio come accadeva in altre realtà territoriali, ma con alcuni elementi caratteristici. Melchiori infatti spiegava come la tortura del testimone infame, sebbene fosse lecita, di fatto non venisse utilizzata nei tribunali della Repubblica¹¹⁶.

Le classificazioni elaborate dai giuristi di diritto comune quindi erano note ai pratici veneti, che le riproponevano nelle loro opere, avendo però sempre ben presente le caratteristiche tipiche della giustizia penale amministrata nei territori del Dominio veneziano.

Nel XVIII secolo la tortura giudiziaria sembra tuttavia essere scarsamente utilizzata nelle aule giudiziarie e nei tribunali della Serenissima Repubblica. A Venezia quindi il ricorso alla tortura era divenuto decisamente inusuale ancor prima delle riflessioni illuministiche e della svolta riformista di fine secolo, sebbene non fossero del tutto assenti le voci di coloro che difendevano l'uso dei tormenti nei giudizi criminali, pur con talune cautele ovvero limitatamente a determinati casi¹¹⁷. Ai capi della Quarantia,

¹¹⁶ B. Melchiori, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, cit. I, p. 146.

¹¹⁷ Si ricorda che secondo Grecchi la tortura data rettamente non era né inutile né inefficace, al contrario di quello che sostenevano i detrattori dell'istituto. Z. G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale*, cit., I, p. 139. Anche gli Avogadori erano restii a distruggere gli strumenti di tortura che, se ben usati, avrebbero potuto giovare agli effetti di giustizia. G. Rava, *Della sapienza veneta in materia criminale*, cit., p. 18.

che avevano chiesto a gran voce l'abolizione ufficiale della tortura, così come era avvenuto in altri Paesi, gli Avogadori avevano fatto notare che Venezia non aveva bisogno di una legge che decretasse l'abrogazione formale di un istituto ormai desueto, essendo ben altri i problemi che affliggevano la giustizia criminale veneta del tardo Settecento¹¹⁸.

Il dibattito che nella seconda metà del XVIII secolo contrappose le due illustri magistrature veneziane, ed in particolare le considerazioni svolte dai membri dell'Avogaria, costituiscono un chiaro esempio della mentalità pragmatica tipica della città lagunare che rifuggiva dalle speculazioni finì a se stesse: Venezia non sentì la necessità di emanare una legge abolitiva dei tormenti, perché nell'esperienza quotidiana essi non venivano di fatto più utilizzati. L'abolizione della tortura, che formalmente non venne mai deliberata, si dovette quindi sostanzialmente alla desuetudine dell'istituto¹¹⁹.

¹¹⁸ Questa è l'interpretazione proposta da G. Cozzi, *Politica e diritto*, cit., p. 402.

¹¹⁹ P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria*, cit., II, p. 263 e M. Simonetto, *La politica e la giustizia*, cit., p. 189.